

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi. — Rinunzia del deputato Corapi. — Seguito della discussione del controprogetto della Commissione allo schema di legge per imposta sull'entrata — Discorsi dei deputati Lovito e Valerio contro il progetto — Osservazioni e risposte in vario senso dei deputati Galati, Marsico, Marchetti, Sanguinetti, Valerio, Protasi, Castagnola, Bertea, e del ministro per le finanze sui subriparti e sul riassetto delle imposte dirette — Discorso del relatore Sella in risposta agli oppositori — Chiusura della discussione generale — Voti motivati dai deputati Bembo e Lovito — Proposta del deputato Careani, e incidente in proposito.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,196. La Giunta municipale di Bondeno, provincia di Ferrara, rassegna alla Camera i reclami di diversi possidenti di quel territorio, tendenti ad ottenere indennizzo dei danni sofferti dalla guerra del 1866.

12,197. La Giunta comunale di Squillace, provincia di Catanzaro, fa istanza alla Camera perchè sia mantenuta in quella città la sede della pretura.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. I nomi dei deputati assenti saranno inseriti nel giornale ufficiale.

Il deputato Zuradelli, dovendo assentarsi da Firenze per motivi di famiglia, chiede un congedo di 6 giorni.

Per motivi di salute il deputato Mazzarella ed il deputato Nicola Fabrizi domandano il congedo di un mese.

Il deputato Briganti-Bellini Bellino annunzia che, essendo caduto infermo sino da ieri, non può intervenire alle sedute della Camera finchè non siasi ristabilito.

Propongo che gli venga accordato un congedo di 8 giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

DI SAN DONATO. Raccomando alla Camera la petizione

12,192, colla quale D'Acquino Gaetano, sergente a riposo, a nome anche di cinque altri veterani, rinnova la domanda che le pensioni loro liquidate, in base alla legge del 27 gennaio 1850, vengano rettificate a seconda della legge del febbraio 1865; e tanto più raccomandando questa petizione alla Camera, in quanto mi consta che due volte il Parlamento si è occupato di questa petizione rinviandola al Ministero sempre con un successo infelice.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Corapi scrive che ragioni di famiglia gli vietano di poter assistere, come dovrebbe, ai lavori parlamentari; perciò intende dimettersi dall'ufficio di deputato.

Si dà atto di questa demissione da deputato, ed è dichiarato vacante il collegio di Serra San Bruno.

DI SAN DONATO. Signor presidente, desidererei fare un eccitamento alla Presidenza per un progetto di legge che pare dimenticato negli scaffali degli uffizi.

PRESIDENTE. Sarà un invito, non un eccitamento, poichè gl'indugi non provengono certamente dalla Presidenza.

DI SAN DONATO. Sì, un invito. Sono ormai tredici mesi che, per parte del ministro della marina, fu presentato un progetto di legge alla Camera dei deputati di indennizzo agli ufficiali di marina per le perdite sofferte nelle disastrose giornate di Lissa, e nessuna relazione di questa proposta di legge è stata sinora presentata alla Camera.

Io raccomanderei all'onorevole presidente di voler invitare la Commissione perchè sollecciti tale relazione, la quale, credo, non può presentare gravi difficoltà sulla discussione.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione incaricata dell'esame di questo disegno di legge me ne ha appunto parlato.

Sin da ieri egli riconvocò quella Commissione, ma non vi si trovarono presenti che tre commissari. Quindi non potè prendere veruna deliberazione.

È questo un inconveniente che alcuna volta pur troppo ci accade di dover lamentare anche nelle sedute pubbliche della Camera.

Il deputato De Pasquali vuole fare qualche dichiarazione?

DE PASQUALI. Io voleva appunto dire che ieri la Commissione fu convocata, ma che non si trovò in numero per nominare il suo relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza farà un eccitamento al presidente di questa Commissione affinchè inviti i membri che la compongono ad eleggere al più presto il relatore, e così la relazione possa sollecitamente essere presentata.

DI SAN DONATO. Ringrazio il signor presidente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL CONTROPROGETTO ALLO SCHEMA DI LEGGE PER IMPOSTA SULL'ENTRATA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del controprogetto della Commissione al disegno di legge per la tassa sull'entrata. La discussione generale continua. La facoltà di parlare spetta al deputato Lovito.

LOVITO. Signori, Al punto dove è giunta la discussione generale di questo disegno di legge non si può essere che brevissimi, ed anche passare a traverso a moltissime difficoltà, di guisa che io abbisogno d'invocare tutta l'indulgenza della Camera.

Se io tuttavia, pigliando la parola in questa discussione, avessi fatto assegnamento sulla probabilità del successo o sulla mia abilità oratoria, io avrei probabilmente rinunciato alla parola. Avrei anche consultato la mia competenza su questa materia, se dal giorno in cui le finanze italiane presero così felice avviamento pel sistema decimale, io non credessi che anche ai più profani di me sia permesso di discutere se, avendo bisogno di un certo numero di milioni per le casse esauste dello Stato, basti dividere la somma totale d'un'imposta per dieci, ed incastrarne il quoziente in un articolo di legge.

Non queste ragioni adunque, ma l'atonia nella quale camminava la discussione di un disegno di legge così importante, inquantochè una legge organica veniva unanimemente respinta dagli uffizi e sostituita da un temperamento, da un espediente (*Voci.* Forte! forte!), fu il motivo che m'indusse a pigliare la parola.

Detto questo, io osserverò alla Camera che le spiegazioni porte ieri dall'onorevole ministro delle finanze per l'accettazione di questo disegno di legge non mi dispensano intieramente dal fargli i miei complimenti per la disinvoltura con la quale egli è passato dalla

proposta di una legge organica, che egli intitolava di tassa sull'entrata, ad una legge di espediente.

L'onorevole ministro rimpiangeva bensì un pochino la legge di tassa sull'entrata; muoveva alcun dubbio relativamente al progetto di legge che è in discussione; sfiorava un confronto tra il decimo proposto in sostituzione della tassa sull'entrata; ma tutte queste considerazioni non attenuavano nell'animo mio la impressione che si produceva dall'abbandono del progetto di legge organico per accettarne uno di espediente che esaspera la base organica dei nostri tributi diretti.

Egli avrebbe ricavato bensì dal nuovo progetto di legge la medesima cifra; le sorti del tesoro non sarebbero quindi mutate. La Camera non vuole l'entrata, ragionava così l'onorevole ministro, dunque accettiamo il decimo; non importa che esso sia il terzo, relativamente alla proprietà fondiaria.

Questa specie di ragionamento merita d'essere segnalata all'attenzione del ministro e della Camera, perchè si potrebbe venire alla conseguenza, che il concetto di un ministro di finanza si potrebbe scambiare con quello di un ricevitore generale di tutte le imposte del regno. Ma prima di determinarsi a questo partito, io credo che bisognava esaminare se la proposta, la quale si sostituiva ad un'altra che gli uffizi avevano unanimemente respinta, raccoglieva in sè gli estremi della sopportabilità e della giustizia.

Io non debbo ripetere, al punto a cui è giunta la discussione, gli argomenti che si sono adottati da tutte le parti della Camera, in ordine alla gravezza del tributo fondiario. Tutti sanno che la proprietà stabile, per tributo principale erariale, e per sovrimposta pagata ai comuni ed alle provincie, è gravata di lire 265,216,100 circa.

Tutti sanno, compreso l'onorevole Sella, il quale presentava un prospetto statistico dei debiti ipotecari fino al 1863, che le gravanze ipotecarie fruttifere ammontano a 4,680,143,443, che peserebbero sulla proprietà stabile per 540 milioni circa di annualità passive.

E poichè ho menzionato l'onorevole Sella, il quale in questo momento è il relatore appunto della Commissione che propone l'aumento del terzo decimo sulla fondiaria, io non ho bisogno di ricordare alla sua memoria ed a quella della Camera che sua opinione costante fin qui fu che la proprietà fondiaria non era passibile di ulteriori aumenti: che era questo uno dei più forti argomenti ch'egli adduceva per giustificare la imposta sul macinato; era questo quello ch'egli esponeva in moltissime relazioni; era questo ch'egli faceva a suo nome consegnare nella relazione della Commissione dei Quindici, la quale diceva:

« L'onorevole Sella riputava per ora intangibile la imposta fondiaria, sia per la sua gravezza, sia per le

condizioni poco prospere dell'agricoltura, sia per la difettosità dello strumento ripartitore. »

Questo quanto alla gravità in sè dell'imposta che noi stiamo per votare. Ma quanto alla sua giustizia, vi sarebbe ancora un dubbio in qualcuna delle frazioni della Camera, che lo strumento ripartitore, di cui si lagnava l'onorevole Sella, sia più che imperfetto?

Io rammenterò brevissimamente come la legge di perequazione del 1864 poggia sopra gli studi di una Commissione governativa, la quale con molta scrupolosità, è vero, in seguito ad accuratissimi lavori, dette luogo a quella proposta, che poi il Parlamento sanzionò. Ma la Camera saprà altresì che quella Commissione procedette nel seguente modo nello stabilire i criteri, per venire a quello che non potè chiamare poi perequazione dell'imposta fondiaria, ma a cui diede il più modesto, e forse il più giusto titolo di conguaglio dell'imposta fondiaria.

Il modo adunque con cui quella Commissione procedette, si fu di fare uno spoglio di tutti i contratti di affitto conchiusi in tutta Italia, poi uno spoglio dei contratti di vendita dei beni stabili.

Tutti capiscono che la Commissione dovette procedere per grande approssimazione, soprattutto perchè in una gran parte d'Italia i contratti d'affitto che costituivano la base de' suoi calcoli mancavano assolutamente; e dovette procedere con grande approssimazione per quello che riguarda i contratti di vendita, poichè tutti sanno che in Italia vi sono delle località in cui ogni cittadino è un agricoltore, in cui, per quanto sia scarso il capitale, questo cittadino è stretto dalla necessità del suo mestiere medesimo ad acquistare ad un prezzo favoloso. A questo proposito citerò un'autorità la quale non è sospetta e conferma quanto ho testè assicurato alla Camera. È l'onorevole senatore Scialoja che parla in uno degli allegati al progetto di bilancio pel 1867. « Io poi non dirò che sieno anormali le condizioni d'un comune rurale dove la proprietà divisa e suddivisa è nelle mani di coloni proprietari, i quali comprano pezzi di terra a prezzi che sembrano stravaganti, solo perchè sono per essi necessari, come possono essere il martello pel magnano e la spola pel tessitore. In alcuni luoghi le terre appartenenti al demanio si vendono qualche volta alla ragione del 3 ed anche del 2 e mezzo per cento, mentre in altri luoghi non si trovano a vendere che alla ragione del 6 o dell'8 per cento. » In conseguenza di che la Commissione governativa istituita per elaborare i disegni di legge intorno alla perequazione delle imposte dovette procedere per grande approssimazione ed ottenne risultati molto imperfetti. La legge del 1864, che fu la conseguenza di cotesti calcoli approssimativi, si credette dunque e si crede sopportabile solo fino a certo segno, e per un tempo determinato. L'ha rammentato ieri anche l'onorevole Minghetti; nella stessa legge del 1864 vi è

un articolo che obbliga il Governo a tutto il febbraio 1867, ed è già trascorso più d'un anno, a presentare un disegno di legge di perequazione definitiva dell'imposta fondiaria.

Si dirà: se questa imposta è stata comportabile ai vari compartimenti catastali nelle proporzioni votate nel 1864, perchè non lo sarà più coll'aumento d'una proporzione eguale per tutti? Se a quantità uguali, per esprimermi con una frase gradita al relatore della Commissione, si aggiungono quantità uguali, i risultati saranno uguali. A questo proposito io mi permetto di riflettere che in materia d'imposte, le quali si traducono in quattrini che si debbono cacciare dalle tasche dei contribuenti, questa verità matematica incontra gran difficoltà a penetrare nel cervello dei contribuenti stessi. Se è vero questo risultamento aritmetico, può essere non vero il risultamento economico. Il terzo decimo adunque aggiunto alla proprietà stabile non solo è gravoso, ma viene anche ad aumentare l'ingiustizia, la sperequazione che tutti confessano esistere nel tributo fondiario.

Veniamo ora alla tassa sull'entrata. Si dirà: poichè un altro decimo che aggravi la proprietà fondiaria è una cosa incomportabile, ed oltracciò riesce ingiusto pel difettoso strumento ripartitore di questa imposta, allora perchè combattete la tassa sull'entrata?

La tassa sull'entrata, ve lo diceva l'onorevole Briganti-Bellini, e lo ripeteva ieri l'onorevole ministro, è una tassa che in fine dei conti conduce alla perequazione. In fatti la tassa sull'entrata detrae le passività, e detrae ancora il tributo diretto, il decimo no. Conseguentemente se ci sono delle disuguaglianze, queste disuguaglianze vengono a diminuire.

Questo è l'argomento che si metteva innanzi con una certa ingenuità. Ma anche per questa parte l'argomentazione non regge alla critica, e se la Camera ha la bontà di seguirmi ne' miei calcoli, lo proverò con un esempio. Due possessori di due stabili, che rendono entrambi lire 100, sono gravati per la fondiaria l'uno di lire 20, l'altro di lire 10. Si applichi la tassa sull'entrata, la quale supponiamo un momento che presenti l'aliquota del 10 per cento; quale sarebbe il risultato?

Per l'uno da 100 si toglierebbe 20 e restano 80 imponibili, di cui il decimo d'entrata sarebbe 8, che aggiunto a' 20 di fondiaria farebbe 28. Per l'altro da 100 si torrebbe 10 e resterebbe 90, di cui il decimo 9 d'entrata aggiunto a 10 di fondiaria farebbe 19. Così mentre l'uno prima pagava 10, ora pagherebbe 19, e l'altro che pagava 20, pagherebbe 28.

È vero che le proporzioni si sarebbero in certo modo avvicinate, perchè 19 non sta a 28, come 10 a 20; ma colui il quale non poteva pagare più di 20, perchè questo era il *maximum* dell'imposta che poteva sopportare, costui sarà obbligato a pagare 28, mentre per

l'altro, che pagava 10, il 18 rimane ancora una quota supportabile. Di questa specie di perequazione io, a dire il vero, non saprei che farne.

Ma questa è la parte della tassa sull'entrata, la quale apparisce più semplice; questa è quella che riguarda la così detta perequazione che sarebbe fatta dalla tassa sull'entrata; ma l'altra parte, quella che costituisce la ragione per cui per due volte questa tassa fu respinta dal Parlamento, l'altra parte che reputa consolidata nel fondo la tassa, perchè scontata nel prezzo, si è lasciata dagli oratori nell'ombra.

La tassa sull'entrata lascia sussistere intatto il tributo principale. Non parlo dei centesimi addizionali dei comuni e delle provincie, i quali possono oltrepassare l'imposta principale; non è raro il caso che questi centesimi raggiungano il 150 per cento.

E dopo tutto ciò tassa *ex novo* (è la frase della Commissione) i redditi di possessori di stabili.

La ragione per cui l'onorevole senatore Scialoja prima, e l'onorevole Digny poi, sono venuti a questa conclusione, è, secondo me, un equivoco: essi credono che l'imposta fondiaria sia stata scontata dai compratori nell'acquisto dei fondi, di guisa che tutti coloro che attualmente posseggono dei fondi non pagano imposta fondiaria.

Ma quest'opinione, ripetuta recentemente dall'onorevole ministro delle finanze, è essa vera? È vero che gli acquirenti di fondi stabili scontino sempre e dappertutto, e nelle stesse proporzioni, il capitale che corrisponde al tributo fondiario? Io credo che nessuno può entrare nella disquisizione delle ragioni che hanno indotto un individuo ad acquistare un fondo, e di quelle che hanno potuto indurre un altro a stabilire alcune clausole per venderlo.

Citerò un esempio.

Fino al 1860 vi erano delle contrade in Italia in cui il capitale non aveva altra applicazione che il Gran Libro del debito pubblico, e tutti rammentano che vi è stata un'epoca in cui si è arrivato ad acquistare questi titoli al 118. Senza commerci, senza industrie, tra il dilemma obbligato o d'investire i capitali in fondi pubblici al 118, ovvero in terreni, io sfido chiunque a dirmi per quanto si è posto a calcolo in quei contratti il tributo fondiario.

Ma c'è di più.

L'onorevole ministro e la Camera sanno che i titoli dell'imposta vigente nei diversi compartimenti catastali che furono surrogati dalla legge di perequazione furono:

Pel Piemonte: Imposta principale sui terreni e fabbricati; un mezzo centesimo di sussidio per i comuni soggetti al tributo; un mezzo centesimo sui comuni della riviera d'Orta e Valsesia; centesimi uno e mezzo per spese di catasto; centesimi 23 addizionali per spese fisse e variabili.

Per la Lombardia: Contribuzione prediale ed addi-

zionale; imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo; rifusione d'imposte arretrate.

Per Parma: Contribuzione prediale e principale; centesimi 2 per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

Per Modena: Contribuzione prediale e principale, coll'aumento portato dal decreto del dittatore del 4 gennaio 1860; esigenza d'imposta per aumento d'estimo; sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

Per la Toscana: Tassa prediale; reimposizione per quote rimborsate al comune di Bagno; spese per la vaccinazione e per riscontro dei pesi e misure; spese per restauri ai fabbricati, pigioni e mobili per gli impiegati; spese militari, arruolamento e casermaggio; spese per la formazione del nuovo catasto; indennità a carico dei comuni per la guerra di Napoli.

Io non ho bisogno di leggere tutto il quadro C, allegato alla legge di perequazione, chè sarebbe un po' lungo: ciascuno può riscontrarlo da sè. Ma allora io domando: quale di queste imposte è stata scontata dal compratore della terra? Tutte o parte? La più antica o la più recente?

Ed inoltre: ammesso anche vero che il compratore abbia scontato nel prezzo d'acquisto la somma corrispondente alla fondiaria del fondo acquistato, ne risulterebbe per questo per lo Stato il diritto di andare a chiedere la rendita di questo capitale, il quale è restato presso il possessore del fondo? Mai più. Anzi io dirò: se fosse ammissibile per un momento l'ipotesi che il tributo fondiario è scontato nel prezzo di acquisto, quale ne sarebbe la conseguenza? A capo di un certo periodo di tempo, che l'onorevole ministro Cambrey-Digny ha fissato molto più breve che non il ministro Scialoja, a capo di un certo periodo di tempo nel passaggio successivo che fa la proprietà nelle mani dei nuovi acquirenti, non solo il tributo fondiario, ma anche la nuova tassa sull'entrata rimarrebbe scontata, ed allora dovrebbero venire da capo con una nuova legge che dichiarò consolidato fondiaria ed entrata; e così si arriverebbe non all'infinito, perchè la proprietà sarebbe esaurita troppo presto, ma all'assurdo.

Ammesso per poco questo principio riguardo al passaggio della proprietà fondiaria, non si può negarlo al riguardo di possessori di ricchezza mobile che rovesciano su' debitori la tassa, ed a capo d'un certo tempo bisogna consolidare una parte di capitale mobiliare perchè non pagò la tassa.

Ma in tutte le scuole filosofiche, politiche o finanziarie che sieno, i peggiori avversari dei sistemi dei loro capi-scuela sono le esagerazioni dei seguaci medesimi.

Infatti, il ministro Scialoja che pel primo presentò al Parlamento italiano un progetto di legge di tassa sull'entrata, diceva così: che si aveva a scemare il tributo fondiario di due decimi, cioè del decimo straordinario di guerra (allora non ce n'era che uno) e d'un altro de-

cimo ancora. Ed oltre a tutto ciò, comprendendo che la tassa su l'entrata e l'abbassamento del tributo principale non bastava a perequare, proponeva la *perequazione generale dell'estimo de' terreni, fatta mediante la formazione di tariffe generiche applicate alla superficie delle varie qualità di coltura in ciascun comune* (pagina 84, allegato al secondo progetto del bilancio per le finanze pel 1867).

E tutto ciò non bastando ancora proponeva una *tassa d'esercizio* che faceva, secondo lui, riscontro alla fondiaria.

Egli infatti si esprimeva così:

« Riassumo questa *prima parte* in poche parole. Qualunque sia la opinione che s'abbia intorno all'essere, o non, *qualche parte* di fondiaria scontata nel prezzo dei fondi, non si può sconoscere che, come *imposta reale, sul fondo, in ragione della sua rendita media, non depurata da debiti*, il tributo fondiario ha natura diversa da quella della tassa sulle entrate, che è una *imposta personale, in ragione della entrata individuale accertata e depurata da debiti*.

« L'imposta sulle entrate deve, per la sua indole medesima e pel suo scopo, essere una *imposta generale*, quasi sovrapposta a quel complesso di imposizioni più o meno speciali e limitate che costituiscono le parti elementari del sistema tributario; e deve perciò colpire tutte quante sono indistintamente le *entrate*, d'onde che derivino.

« Per mettere migliore assesto, e, direi quasi, per introdurre una verasimmetria nell'architettura de' tributi diretti, è utile e logico che la fondiaria, la quale pesa sul capitale e sul lavoro, che hanno la forma di terra coltivata e di edifici abitati, o destinati alla produzione, sia abbassata, perchè forse troppo alta e disuguale, e che nel tempo stesso il capitale ed il lavoro che prendono la forma di quella che chiamasi *ricchezza mobile*, sieno sotto questa forma colpiti di una *imposta reale proporzionata al loro frutto medio non depurato dai debiti*, che sia come la fondiaria, e che faccia a questa riscontro.

« Tale è l'imposta d'esercizio: la quale presa isolatamente è minore della fondiaria scemata; ma, unita ad altre tasse vigenti che sono già aumentate o che io propongo di accrescere nella parte che gravita sulla ricchezza mobile, dà una somma che, paragonata al tributo fondiario, prova come l'una delle due forme di ricchezza non è punto risparmiata rispetto all'altra. »

L'onorevole ministro delle finanze invece riteneva che non una *qualche parte* di questa imposta fondiaria (come riteneva Scialoja) ma tutta intera la fondiaria fosse stata scontata. Non si preoccupava della perequazione fondiaria come l'onorevole Scialoja: non cercava compensi in una *tassa d'esercizio*, ma riteneva addirittura scontata la fondiaria come venne fissata ed accresciuta nel 1864, supponendo che nel giro brevissimo di quattro anni gli stabili del primo compartimento (Piemonte)

avessero fatto intero passaggio in altre mani, ed avessero scontato un tributo che da 13 era immediatamente salito a 18 milioni. Arrivato a questo punto io dirò, senza offesa dell'onorevole ministro delle finanze, che qualora la legge della tassa sulla entrata dovesse essere nuovamente discussa in Parlamento per divenire poi legge dello Stato, io dico francamente che, avversario della tassa d'entrata proposta dall'onorevole Scialoja, a quel posto desidererei vedere l'onorevole senatore Scialoja.

Del resto non è a me che spetti di tessere l'elogio di una tassa di cui la Commissione custodisce in un profondo silenzio la salma. È compito, ripeto, dell'onorevole relatore della Commissione, il quale essendo stato in amministrazione, sa bene che un alto funzionario il quale abbia commesso una grave colpa non si licenzia senza mandargli la commenda dell'Ordine mauriziano, ed era della Corona d'Italia: e così sono sicuro che l'onorevole Quintino Sella, rompendo il silenzio, congederà coi debiti onori la tassa sull'entrata.

Ma non sarà inutile che io legga alla Camera poche parole di uno splendido elogio fatto per mezzo della penna brillante di un illustre collega nostro a codesta tassa che esprimeva in altra Legislatura le intenzioni di quindici distinti nostri colleghi che onorano anche ora questa Assemblea.

Era la Commissione dei Quindici la quale si pronunziava in questo modo:

« Noi non insisteremo qui ad esporre le altre argomentazioni economiche, colle quali il ministro credette sulle prime di rendere più accettabile e più razionale il suo sistema. Non diremo come egli s'industriasse, con ingegnose disquisizioni teoriche, di mostrare che l'imposta fondiaria, dopo lungo giro d'anni, scomputata in tutti i trapassi delle proprietà ed in tutti i valori venali delle terre, viene eliminata e neutralizzata in tutte le effettive transazioni economiche, e, per così dire, compenetrata e solidificata nella terra; e meno ancora ci fermeremo sulla parte correlativa di questo concetto, sull'idea cioè d'un riscatto possibile dell'imposta territoriale, e d'una ricompera del diritto eminente che lo Stato potesse avere sulle terre. Questi concetti vennero, se non abbandonati, almeno lasciati in ombra dal ministro nelle sue successive esposizioni, e noi certo non possiamo chiedere di più ad un uomo in cui si unisce la qualità di pubblico amministratore a quella d'illustre scienziato, e che, come scrittore e come economista, ha diritto di mantenere in un punto disputabile di dottrina le sue convinzioni teoriche. A noi basta la solenne e ripetuta dichiarazione del ministro, ch'egli non insiste perchè ai suoi concetti dottrinali venga, nel progetto di legge che esaminiamo, dato alcun valore pratico; a noi di più corre obbligo di dichiarare che la Commissione unanime respinse ogni idea di consolidamento e di riscatto, non vedendo in essa che la confusione di un parziale fatto economico,

applicabile tutto al più all'economia privata, coi rapporti immutabili e giuridici da cui è determinato il concetto della proprietà e dell'imposta. »

Ma (ed io sono al termine delle mie parole) se voi dite che l'aggiunzione di un decimo, che sarebbe il terzo per la proprietà stabile, è gravosa ed ingiusta, perchè malamente ripartita, se voi negate il vostro voto anche alla tassa sull'entrata, di grazia cosa volete?

La tassa sull'entrata così come fu proposta dal ministro Scialoja, e riproposta poscia dal ministro Digny, confonde il concetto dell'imposta e della proprietà, nasconde in se stessa un pericolo, tassa due volte la proprietà fondiaria, lascia sussistere 8000 finanze in Italia invece di una sola, nelle quali mettono simultaneamente la mano lo Stato, il comune e la provincia. Non è questa la tassa che io accetti.

Io do il mio voto ad una tassa sull'entrata che mantenga distinti ed inviolati i due concetti della proprietà e dell'imposta, che corregga i difetti rilevati da tutti nella legge sulla ricchezza mobile, che tolga la diversificazione e l'esenzione dell'industria agricola esercitata dal proprietario. L'accetto come mezzo di perequazione, come avviamento all'unicità dell'imposta, come legge di eguaglianza. Venga una legge come quella sui fabbricati che, sopprimendo la fondiaria relativa, tassi il loro reddito d'oggi ed avrà il mio voto, e la legge sui fabbricati del 1865 ha aumentato d'un terzo gli introiti sui fabbricati medesimi; lo Stato non vi ha perduto.

Infatti dalla discussione tenuta fin qui su questa materia, due sistemi si sono mostrati in presenza: quello del deputato Castellani, il quale mantiene distinte le due imposte, quella sulla ricchezza mobile, e quella sul tributo fondiario; desiderando per l'imposta prediale la perequazione interna dei vari compartimenti catastali, e per la ricchezza mobile l'applicazione della tassa al lordo del passivo, con diritto di rivalsa contro i creditori: l'abolizione della diversificazione e dell'esenzione dell'industria agricola del proprietario, limitando la facoltà ai comuni ed alle provincie d'imporre centesimi addizionali su l'una e su l'altra di tali imposte. A questo sistema si è accostato l'onorevole Minghetti che voleva inoltre un nuovo catasto speditivo.

L'altro sistema è quello della tassa unica sull'entrata, sopprimendo la fondiaria.

Non esito a dare preferenza a quest'ultimo, perchè più breve, più speditivo dei catasti speditivi del Minghetti; più conforme a' precedenti legislativi, meno lontano dalle proposte dei ministri Scialoja e Digny.

L'onorevole ministro delle finanze nella tornata d'ieri, ricordando la solita teoria della fondiaria scontata nel prezzo d'acquisto, concludeva dicendo: io sono proprietario e voglio pagare. Io sono sicuro che l'onorevole ministro delle finanze in queste sue parole non ha voluto trasmettere a nessuno dei proprietari

che si trovano nella Camera, citando l'esempio suo, un avvertimento, perchè qui non si vota per conto proprio, ma pe' contribuenti, pel paese che ci ha conferito il mandato; e poi se quell'avvertimento fosse vero io fo riflettere all'onorevole ministro che potrebbe essere rimandato a quelli che propugnano l'esenzione, o la diminuzione dell'imposta sulla ricchezza mobile; e se quell'avvertimento potesse essere giusto pe' proprietari quando si discute della tassa su l'entrata, o pe' banchieri e capitalisti quando si tratta della ricchezza mobile, si dovrebbe rimandare a' professori quando si vorranno ridurre le Università, a' consiglieri che si oppongono alla riduzione delle Corti di cassazione e d'appello; e si verrebbe ad un punto, al quale non basterebbe certo la legge presentata dall'onorevole ministro dell'interno sulle incompatibilità parlamentari.

L'onorevole ministro delle finanze ha inteso, credo, di mettere innanzi un esempio di patriottismo, come se noi soli che siamo qui dovessimo seguirlo, e sostenere soli i pesi d'una imposta sperando che con dei sacrifici individuali si potessero riparare le dissestate finanze dello Stato: ma se fosse così, io posso rispondere all'onorevole ministro delle finanze, poichè sono sicuro che in questo senso egli l'abbia profferito, che qualora le finanze dello Stato si potessero rimettere con sacrifici individuali, l'onorevole ministro potrebbe esser certo che tutti i deputati, se non potrebbero rispondere nella stessa quantità, certo nella stessa proporzione concorrerebbero a sollievo delle finanze, ed in tal caso l'esempio dato dall'onorevole ministro non sarebbe senza frutto.

Concludo: la legge d'imposta sull'entrata, due volte in due Legislature diverse presentata, non viene in discussione alla Camera; questo è un fatto importante, di cui prego l'onorevole ministro a tener conto. Tutti vogliamo la perequazione dell'imposta fondiaria, tutti vogliamo l'abolizione dell'esenzione concessa nella legge sulla ricchezza mobile all'industria agricola, e della diversificazione delle entrate; non so se tutti vogliono l'applicazione dei principii enunciati dall'onorevole Castellani ed accettati ancora dall'onorevole Minghetti, vale a dire la tassazione a lordo delle passività con diritto di rivalsa su creditori (quanto a me è indispensabile); ma tutti egualmente vogliamo mantenuti intatti e distinti i concetti della proprietà, e delle imposte.

Ma quando alla Camera arriva un progetto di legge che nega le basi dell'ordine sociale, che si ribella alla ragione ed allo Statuto, esso si respinge, non si discute. E così allo stesso modo, che un'altra Legislatura respinse, non discusse la legge Langrand-Dumoucau e fece bene: ora la Camera fece benissimo a respingere senza discussione la legge d'imposta sull'entrata. Spettava e spetta al ministro di venire a più accettabili consigli, di ritirare quella legge e prepa-

rarne un'altra che (sia pur collo stesso titolo) colpisca nella stessa misura tutte le entrate dei cittadini, ed allora ognuno di noi sarà ben lieto di appoggiarlo col voto e con la parola. Ed è con questo intendimento che io ebbi l'onore di presentare alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro a presentare entro l'anno corrente un disegno di legge inteso allo assettamento ed alla perequazione delle imposte dirette, e passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Signori, io non intendeva prendere parte a questa generale discussione; poichè, ben determinato a respingere il modo empirico con cui si va procedendo in questa imposta, non mi pareva fosse opportuno di venire a combattere, bisogna pur dirlo, inutilmente.

Tuttavia mi ha mosso, e direi quasi forzato a parlare, una parte del discorso dell'onorevole ministro.

L'onorevole ministro, il quale aveva proposta la tassa sull'entrata, ed il quale accettò reluttante il sistema decimale applicato all'imposta fondiaria; il ministro ha dichiarato che egli aveva un grave dubbio sulla esigibilità di questa imposta così accresciuta, specialmente per certe provincie nelle quali è ben noto come sieno sperequati i catasti.

Il ministro ha un grave dubbio che si possa esigere l'imposta, ed accetta l'imposta senza risolvere il grave dubbio!

Io lo dico francamente: questa sua enunciazione mi ha addolorato ad un tempo, mentre mi ha convinto d'altro lato che egli doveva, almeno in parte, conoscere la questione della quale ha trattato.

E poichè l'onorevole Minghetti poco prima, ricordandosi ch'egli era il ministro che proponeva e vinceva la legge di perequazione del luglio 1864, ricordandosi ch'egli era il ministro padrino di quella legge, mandava all'indirizzo del Ministero attuale nel suo discorso (che io non esiterei a chiamare discorso ministro), mandava un ricordo di una promessa fatta col l'articolo 14 di quella legge; io sono pure chiamato a ricordare all'onorevole Minghetti che, ed egli ministro, e tutta la parte che lo appoggiava in quella circostanza, facevano un'altra promessa, la quale è ancora oggi inadempita.

Le provincie che compongono il compartimento primo sono, e non faccio certo errore, le provincie a cui faceva allusione l'onorevole ministro delle finanze. La sperequazione interna di quel compartimento è cosa notoria: non fu mai messa in dubbio nè allora, nè poi.

Io ricorderò, per richiamare l'opinione di parti che in quel momento erano opposte, l'opinione da un lato dell'onorevole persona che ci presiede, e l'opinione dall'altro dell'onorevole Minghetti.

Diceva l'onorevole Lanza, parlando dello stato della perequazione interna di tutte quelle provincie, nella seduta del 18 febbraio 1864, queste parole che non

possono essere rinvocate in dubbio e non lo furono mai: « Tutti vi diranno che nel Piemonte e nella Liguria v'ha una disuguaglianza enorme nel riparto dell'imposta, di guisa che l'aliquota varia fra il tre ed il ventiquattro per cento; » e soggiungeva: « Questo è incontestabile. Vi sono molti che pagano il tre, mentre altri forse soltanto pagano l'uno per cento; ma ve ne sono poi parecchi che corrispondono il dieci, il quindici, il venti, il venticinque per cento della rendita effettiva. »

L'onorevole Minghetti nella seduta del 24 febbraio, sostenendo la legge, affermava egli pure la stessa cosa nei seguenti termini: « È indubitabile che esiste una sperequazione nelle antiche provincie, è un fatto questo cui nessuno può contraddire. Giustizia vuole che vi si provveda.

« V'ha di più. Da una cotale sperequazione interna viene per alcuni comuni il dubbio sulla possibilità di pagare l'aumento dell'imposta. »

E dopo aver dichiarata necessaria la perequazione interna, opera a cui *totis viribus*, diceva egli, bisogna intendere, soggiungeva: « il modo più efficace per giungervi si è quello d'accettare il contingente da me proposto. » E poichè questa sua paradossale affermazione suscitava nella Camera uno scoppio di *oh! oh!* per parte di coloro che erano stati eletti dal compartimento sovra cui si voleva far pesare il contingente di cui favellava l'onorevole Minghetti, egli s'affrettava a narrare come tutti i ripetuti tentativi fatti per riuscire a qualche perequazione nel 1825, nel 1845, nel 1852, nel 1856, fossero andati a male, e come il nuovo contingente colle sue gravezze costituisse uno stimolo forte, efficacissimo, di mettersi immediatamente all'opera della perequazione interna nelle provincie che formano il compartimento del Piemonte e della Liguria.

Queste considerazioni, che erano ammesse dall'una parte e dall'altra, cioè da quella che sosteneva la legge e da quella che la oppugnava, condussero infatti ad alcune disposizioni che s'inserirono nella legge di perequazione. Ma il fatto è che quelle disposizioni fino al giorno d'oggi rimasero lettera morta.

Alla sperequazione che esisteva in prima, che fu aggravata del 48 per cento coll'aumento arrecato dalla famosa perequazione del 1864, qual rimedio si è portato? Prima un decimo d'aumento, poi un secondo decimo, ed ora se ne domanda un terzo! Ben disse l'onorevole ministro delle finanze, che egli poteva avere qualche dubbio che quest'imposta così aggravata e sopraggravata sia possibile a qualcuno di pagarla! Ma il dubbio, piuttosto che essere grave, è di tale misura, che per me riesce una dolorosa certezza.

Ed io vi domando, signori, ve lo domando col sentimento di una profonda convinzione, di non mettere nessun cittadino, di veruna provincia, nella dolorosa condizione di dover resistere alle leggi dello Stato!

Ma la legge fu fatta. La perequazione era ordinata. La perequazione, dice la legge del 1864, prima per il solo aumento doveva distribuirsi in contingenti comunali per il secondo semestre dell'anno 1864; poi sempre il solo aumento in contingenti provinciali per tutto l'esercizio 1865; pel 1866, dice la legge, si doveva perequare tutta l'imposta, e ciò doveva farsi sulla base delle denuncie.

Signori, io non intendo di fare l'apologia delle denuncie; le denuncie della ricchezza fondiaria, come quelle della ricchezza mobile, come tutte le denuncie, ed anzi, dirò meglio, come tutti i procedimenti fiscali coi quali si vuole arrivare a commisurare un'imposta, hanno i loro difetti. I difetti delle denuncie poi furono dolorosamente aggravati da un genio malefico, dal genio della confusione che in questa materia ha dominato nel Ministero delle finanze. Prima una scheda che nessuno, sono certo, neppure chi l'ha compilata, l'ha mai potuto capire o spiegare (*È vero!*); poi un regolamento che ho letto tante volte e che ho abbandonato la speranza di comprendere!

Certo tutti questi fatti aggravarono la condizione delle denuncie. Tuttavia esse han dato un risultato; un risultato che nel suo insieme, non voglio dire nei suoi minuti particolari, ma certo nel suo insieme merita una qualche considerazione. Di più queste denuncie erano imposte dalla legge; s'indicavano i modi con cui si dovevano rettificare, s'indicavano i modi con cui da queste rettifiche si poteva appellare.

Queste denuncie sono divenute un fatto legale. Si può gridare contro gl'inconvenienti, contro le sperequazioni che vi sono in queste denuncie; ma io credo di poter coscienzaosamente affermare che prese, dico sempre, nel loro insieme (io non posso occuparmi dei casi particolarissimi, dei quali è riservata la cognizione al potere giudiziario) presenteranno sempre minori inconvenienti, presenteranno sempre squilibrio minore di quelli che si riscontrano nei catasti.

Perchè, o signori, bisogna ricordarsi bene che qui la questione è di tempo. Dal tempo degli antichi catasti al tempo attuale, in un paese di natura così diversa, di aggregazioni succedute in modo così diverso, vi ebbe luogo un grande passaggio di coltura, successe quel fatto a cui alludeva l'onorevole Castellani parlando delle antiche e delle nuove colture. Io non so in qual punto d'Italia si sia più sviluppato questo fatto, nella prima metà del secolo attuale, di quello che è succeduto nel primo compartimento.

Signori, io conosco quel compartimento, sono un vecchio ingegnere che ha molto lavorato; non credo che vi sia un mandamento, oserei quasi dire, un comune di quel compartimento, che io non abbia percorso. Ma anche nel solo tempo della mia vita io posso affermare, per cognizione personale, questo progresso della nuova coltura a fronte della vecchia coltura. Tutta la parte più montuosa, tutta la parte più in collina,

tutta la parte la cui coltura era già sviluppata, era già avanzata all'epoca dei catasti antichissimi, tutta questa parte fu aggravata con mano fiscale, continuamente, pressantemente; ed a questa pressione è sfuggita, ha dovuto sfuggire, col sistema catastale, tutta la nuova coltura sorta o creata dopo i catasti.

È questa una conseguenza necessaria di quel sistema che alcuni preconizzano come l'unico fondamento per esigere l'imposta fondiaria!

E la consegna questo fatto l'ha rivelato, l'ha rivelato in tale misura che ha corrisposto con precisione alle induzioni che si erano fatte prima che si votasse la legge del 1864.

Ora, io non attribuirò a colpa certamente della nuova coltura se cerca in ogni modo di non assumersi questo peso: esso è grave abbastanza, ed io non so trovarci che dire se non vi si vuole sobbarcare. Ma il fatto si è che in nessuna parte d'Italia, più che nel primo compartimento, ha durato finora questa condizione di cose, che una parte del suolo, che una parte della proprietà ha sopportato e sopporta il peso dell'altra!

Voi avete sentito l'onorevole Lanza affermare che vi hanno dei proprietari che pagano il 25 per cento di pura erariale (notate bene) della loro rendita effettiva, ed io oso affermare che si va fino al 30 per cento; e siccome vi hanno di coloro che pagano l'uno per cento (ed io conosco di quelli che pagano meno, dell'uno per cento), così è evidente che, trattandosi di arrivare ad una quota del 12 o 12 e mezzo per cento, questo peso possa sembrare abbastanza gravoso a coloro che pagano l'uno, od il mezzo per cento. Ma io credo che, a quest'ora, questo sia un diritto quesito per gli altri che sopportarono sinora il peso! (*È vero! a sinistra*)

Queste considerazioni, o signori, furono svolte dalla vostra Commissione generale del bilancio, che esaminò il bilancio dell'anno 1868. Anzi questa Commissione chiamava nel suo seno il ministro delle finanze, e, dopo non poche discussioni, veniva ad una conclusione che sembrava avesse dichiarato definitivamente questo diritto.

L'articolo 3, inserito nella legge del bilancio dell'entrata del 1868, era precisamente inteso a dichiarare che effettivamente per l'esercizio 1866 la perequazione doveva avere il suo effetto, e doveva averlo per tutta l'imposta fondiaria sui beni rustici del compartimento primo.

Provvedeva poi questo stesso articolo ad una revisione nell'interno dei comuni, per l'anno 1868.

Ma sembra fatale che un genio malefico presieda a codesta questione! Il genio della confusione è precipitato nuovamente sul Ministero delle finanze, ed il decreto 13 febbraio 1868 ha trovato modo di prestare materia da confondere tutte le cose, che prima di quel decreto parevano ed erano chiare.

Ora, dove siamo noi? Col decreto del 1868 furono convocati i Consigli provinciali; a far che? Ad esaminare certe tabelle che loro dovevano essere sottoposte, e quindi ad indicare quali nuove revisioni si dovessero fare nei loro comuni. Notiamo, per transenda, che, prima di tutto, si ebbe quel che si doveva aspettare dalla confusione dell'amministrazione stessa e dal regolamento famoso, cioè che i primi dati che si sottoposero a questi Consigli provinciali furono un ammasso di errori; e si dovettero ricostruire da capo a fondo, il che ha portato la perdita di un mese.

Poi che cosa è avvenuto? Gettati questi dati davanti ai Consigli provinciali, era ben naturale che quei Consigli, nei quali prevale l'interesse delle nuove colture, cercassero modo di rimandare di nuovo questa operazione a tempo più remoto; per modo che ne sorgesse da queste deliberazioni nuove discordanze, nuove confusioni.

Intanto che cosa si fa? Si esigono, signori, le imposte per l'esercizio dell'anno 1866, per l'anno 1867, e si vorranno ancora esigere quelle del 1868, e si vorranno esigere pure quelle del 1869 aggravate di un decimo, di due decimi, di tre decimi; e si vogliono esigere col sistema catastale, cioè con quel sistema del quale il ministro delle finanze, che proponeva la legge di conguaglio del 1864, dichiarava che i comuni non avrebbero potuto sopportare pur l'aumento portato da quella legge, se non si faceva una perequazione.

Ed oggi questo aumento accresciuto di un decimo, di due decimi, di tre decimi, si vuol esigere con quel sistema?

Io vi domando, o signori, se questo stato di cose può ancora durare!

Io non vengo qui a fare una questione di opposizione; vi narro un fatto. Opposizione su questa materia per parte mia non potrebbe nè manco essere! Era io stesso, incaricato dalla Commissione generale del bilancio per l'esercizio 1868, che ebbi l'onore di trattare col ministro, per incarico della Commissione, insieme col mio collega l'onorevole Depretis. Io credeva invero risolta codesta questione; che veramente risolta la sarebbe stata senza quella infelice confusione che è nata e andò a involgersi nel decreto 13 febbraio 1868, che evidentemente è dettato dai principii più disparati e dalle idee più contraddicenti che si potessero immaginare.

Signori! se voi volete effettivamente la imposta di cui discutiamo (*Movimento*)... io vorrei essere capace di persuadervi a non votare la legge che vi sta davanti; ma se voi volete votarla (e non vi parlo come un oppositore, ma come un uomo pratico, come un uomo d'affari), se voi veramente volete votarla, se volete che sia eseguita, dovete provvedere a questo stato di cose.

Io mi riservo, se la Commissione, se il ministro non suggeriscono essi stessi un modo, e quando abbia ve-

duto che la Camera sia riuscita alla votazione dell'articolo 1, io mi riservo l'iniziativa di proporre una risoluzione che ci conduca fuori da questo caos; per far sì che almeno, se una necessità ineluttabile, se la condizione delle cose possono domandare quest'aggravio, quest'aggravio non sia reso impossibile!

Io ho creduto mio dovere di notare questa circostanza di fatto e di non lasciare che la discussione generale si chiudesse senza che l'attenzione della Commissione e dell'onorevole ministro fosse chiamata sopra questo fatto medesimo.

GALATI. Il sistema dell'onorevole Scialoja d'estendere la tassa della ricchezza mobile a qualunque rendita fondiaria sarebbe stato il massimo omaggio alla giustizia, se non ne avessero fatto parte le complicazioni della scheda ed il consolidamento dell'imposta diretta. Alla scheda poteva facilmente rimediarsi sostituendone altra meno intralciata. Il secondo concetto però, nascendo dal supporre dedotta dal prezzo l'imposta fondiaria, presentò maggiori e più giuste difficoltà, ed indusse alcune convinzioni alle quali si deve in gran parte attribuire l'aggravamento dei balzelli che minacciano distruggere l'industria agricola italiana.

Quella supposizione però nacque da un abbaglio economico e da parecchi errori di fatto. Avendo del primo errore parlato con grande acume un nostro onorevole collega, parlerò brevemente degli errori di fatto. Moltissime, o signori, sono le vendite celebrate particolarmente in Sicilia nelle quali nulla si è dedotto dal prezzo per ragion di fondiaria. E questo fatto si deve al principio di giustizia radicato nella mente di quei buoni agricoltori, cioè che tutti dobbiamo pagare i pesi dello Stato, e però non è raro fra essi il concetto che il dedur la fondiaria dal prezzo sia un atto immorale.

Ma è poi vero che la proprietà sia passata quasi tutta in potere di terzi che abbian potuto dedurre l'imposta?

Ciò è evidentemente falso per quelle provincie italiane ove, a causa della vigente enfiteusi e del pregiudizio di credere vergognosa ogni alienazione dei fondi, la proprietà rimane stazionaria nelle famiglie ove ritrovavasi prima della introduzione della tassa prediale.

E ciò più che altrove accade in Sicilia, ove, per poco che si confrontino i riveli del 1811 e le rettifiche del 1816 coi catasti del 1845, si troverà che i possessi territoriali non han fatto considerevoli mutazioni. E dove pure le avessero fatte, sarebbe mai secondo giustizia il consolidare a pro dello Stato ad una egual ragionata la fondiaria, se la medesima fu in varia misura perchè in vario tempo dedotta? Metteremo al livello medesimo chi, avendo comprato nel 1812, pagava l'uno per cento, con chi, avendo comprato sei anni dopo, pagava il 7 e mezzo, o con chi avendo acquistato nell'ultimo ventennio, dedusse il 12 e mezzo per cento?

Ma poi che cosa ella è mai questa tassa fondiaria? Parlando della Sicilia, essa è una taglia che per la sua arbitraria origine cessò pienamente d'esistere col cadere dell'assoluto regime.

Prorogato nel 1816, ma non mai abrogato il Parlamento siciliano, essa fu un balzello imposto unicamente dal potere assoluto, e quindi, o nessuno, o solamente i venditori dei fondi, contro i quali fu dedotta questa tassa abusiva, avrebbero diritto a compenso.

Che se il Parlamento italiano confermò questa tassa, tal conferma, perchè abbia un significato giuridico, deve riguardarsi come una nuova imposizione ragguagliata all'antica, ma non identica. Produrrà quindi gli effetti che ne possono nascere, dal giorno in cui si rivestì della necessaria legalità, e non mai quelli che le deriverebbero dalla più antica ed impura sua origine.

Distrutto in tal modo, a mio credere, ogni pretesto alla consolidazione, il principio animatore del progetto Scialoja ritorna ad essere quello della più stretta giustizia, e che mi sembra potersi restringere in queste parole:

« In luogo della fondiaria, che rimane abolita, una sola ed unica tassa annuale sarà imposta su tutti i valori fruttiferi esistenti nel regno. »

Nè si obietti che l'abolirsi la tassa fondiaria porterebbe un serio disturbo nelle finanze, perchè dovrebbe provvisoriamente stabilirsi che si proseguisse a pagare fino a che non fosse attuabile il novello sistema, e salvo il compenso e le rifazioni da farsi allorchè sarà precisato il dare di ciascun contribuente.

PRESIDENTE. Il deputato Marsico ha facoltà di parlare.

MARSICO. Io chiesi la parola ieri quando il signor ministro delle finanze sviluppava i suoi articoli aggiuntivi al progetto della Commissione; diceva, cioè, il signor ministro, che per poter accettare che un decimo avesse aggravato l'imposta sulla ricchezza mobile, egli desiderava assolutamente che i centesimi addizionali i quali adesso s'impongono dai comuni e dalle provincie sulla ricchezza mobile, dovessero cessare intieramente. Il ministro delle finanze diceva che la tassa sulla ricchezza mobile ha raggiunto un'altezza grandissima, e che per conseguenza non poteva essere sopportata; egli nei suoi calcoli ci dimostrava che raggiungeva già quasi il 19 per cento e ci diceva perciò che bisognava sopprimere i detti centesimi addizionali. Io non combatterò naturalmente i calcoli del signor ministro, ma metterò a fronte i suoi calcoli con le cifre che raggiunge la tassa sulla proprietà fondiaria.

L'imposta prediale arriva già al 14 per cento, e poichè le provincie ed i comuni hanno il diritto d'imporre i centesimi addizionali, così ne segue che l'imposta fondiaria raggiunge il 28 o 29 per cento.

DI SAN DONATO. Nella provincia di Avellino arriva al 43 per cento.

MARSICO. Ora, a me pare che quando la proprietà fondiaria sopporta un'imposta la quale arriva al 28 ed al 29 per cento, non è grave che s'imponga al capitale, od a qualunque produzione di ricchezza mobile, una tassa del 19 per cento.

Il ministro diceva che aveva timore che, imponendosi in tal modo sulla ricchezza mobile, venivano presso di noi a sparire i capitali.

Ebbene, io domando: dove mai si può trovare un impiego più fruttifero pei capitali di quello che sia in Italia? In tutti i paesi d'Europa il capitale non frutta che il tre, quattro e quattro e mezzo per cento, od il cinque al più, mentre presso di noi frutta il dieci; e se anche voi imponete lire 20 per cento resta ancora una rendita dell'otto, in conseguenza non c'è il timore che i capitali si possano allontanare, perchè presso di noi l'impiego è migliore.

Queste osservazioni hanno fatto sì, che parte della Commissione ha tenuto fermo nell'idea di assolutamente conservare la facoltà alle provincie ed ai comuni d'imporre i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile; e qualche altro de' miei colleghi svilupperà più ampiamente tale questione.

Credo mio debito pure fare qualche osservazione sulla nuova imposta che il ministro propone a favore delle provincie e dei comuni, la quale invece di colpire la ricchezza colpisce la miseria.

Egli parla di tassa sugli artigiani; ma questa è una tassa sulla miseria: si vuole imporre sul fuocatico, sulla famiglia, ma queste non sono che imposte sulla miseria, ed io non credo che si deve sgravare la ricchezza ed aggravare la miseria.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Marchetti.

MARCHETTI. Signori, io v'intratterò brevemente con poche osservazioni onde dimostrare che l'apologia delle consegne fatta dal nostro collega Valerio può forse avere il plauso del suo collegio elettorale, ma che, per lo contrario, non sono accolte da estesissime porzioni di provincie e da interi circondari del primo compartimento.

L'onorevole Valerio dice che le denunce non solo meritano considerazione, ma sono diventate un fatto legale, un diritto acquisito ai contribuenti; ma se fosse così, in allora il ministro avrebbe gravemente errato coll'emanazione del decreto del 13 febbraio 1868, in forza del quale si sono date delle disposizioni per rettificare gli errori, e per ridurre, dirò così, all'equità questo squilibrio d'imposta derivante dalle consegne della rendita.

Relativamente al fatto di queste consegne, di cui non ha cessato di fare l'elogio l'onorevole Valerio, io mi permetterei di chiedergli che, se è vero che in tutte

le parti delle antiche provincie e della Liguria, cioè dei terreni compresi nel primo compartimento, secondo quanto egli ha asserito, l'agricoltura ha migliorata la rendita, come accade...

SANGUINETTI. Domando la parola.

MARCHETTI... che dalle consegne, in alcuni luoghi viene a risultare che la produzione è scemata, e la tassa, per conseguenza, viene ridotta a meno di quanto pagavasi prima? Vuol dire dunque che la produzione è proprio diminuita in quei paesi in cui, nonostante lo aumento di quasi il 50 per cento, l'imposta antica venne ridotta a minor somma?

Ma questi risultamenti non vanno d'accordo col miglioramento dell'agricoltura, posto per base dall'onorevole Valerio. Sono tanto gravi le discrepanze di queste consegne che, se prestiamo fede non alla prima tabella di riparto che fu presentata per parte della finanza, ma alla seconda che è intitolata *Prospetto comparativo*, noi vediamo delle cifre incredibili.

Io non parlerò d'altre provincie perchè non ne ho molta conoscenza: accennerò a quelle che conosco particolarmente, cioè a Pavia ed a Novara.

Quanto alla provincia di Pavia, quel Consiglio fu unanime nel riconoscere l'ineguaglianza delle consegne, e quindi l'aggravio indebito delle contribuzioni fra privati, comuni e consorzi, qualora fossero le medesime applicate; e non ha esitato di nominare la Commissione, a termini dell'articolo 6 del decreto 13 febbraio, coll'incarico di procedere alla verificaione *di tutte indistintamente le consegne*, lo che equivale ad un riordinamento delle medesime che più possa approssimarsi alla verità.

A fronte di questa provvida disposizione, io confido che nella provincia di Pavia la distribuzione delle imposte possa prendere un assetto assai meno oneroso di quello che ora potrebbe avere.

Ma per la provincia di Novara, finchè non si avvenga ad eguale operazione, dovrà stare fermo il riparto che è il risultato del ragguglio del prospetto? Dovrà sussistere il mostruoso corollario che si paghi meno di prima da taluni comuni, e che da altri si paghi 5 o 6 volte di più della primitiva imposta?

Questa sarebbe una conseguenza assolutamente inammissibile, perchè ripugnante a tutti i principii di giustizia e di equità.

Se mi permette la Camera, darò un piccolo cenno di queste gravi discrepanze, che forse non sono a cognizione che di pochi degli onorevoli nostri colleghi, per trattarsi d'interessi locali.

VALERIO. Domando la parola.

MARCHETTI. Ho detto che tratterei delle provincie di Pavia e di Novara, ma quando parlava il deputato di Carmagnola, mi venne in mente di verificare come stessero le cose di quel territorio in rapporto col risultato delle consegne.

Ed ecco che riscontro che il comune di Carmagnola

verrebbe a pagare all'anno lire 14,904 di meno di quello che prima pagava. Io non posso indovinare, nè, se lo potessi, vorrei dire quali sieno le cause che diedero luogo a questo risultato, ma chiedo solo alla coscienza dell'onorevole Valerio...

VALERIO. Risponderò.

MARCHETTI... se egli crederebbe giusto che si dovesse pagare su questa base. Si tratta di coscienza e di giustizia.

Veniamo alle provincie che io ho nominate. Anche per queste, con mio dispiacere bisogna che faccia note alla Camera delle risultanze favolose. Siamo in una condizione in cui si è dovuto aumentare quasi del 50 per cento il tributo prediale, e ne emerge la stravagante conseguenza che in alcuni comuni e persino in alcuni circondari viene ad essere diminuita la somma dell'imposta. Io prendo il riassunto della provincia di Novara, e veggio che il circondario di Biella, il quale pagava sotto l'antico regime, sempre senza tener conto dell'aumento che avrebbe dovuto subire in forza della legge così detta di *perequazione*, la somma di lire 234,848, ora verrebbe a pagare lire 192,340, e così lire 42,508 in meno per cadun anno. Andiamo al circondario di Pallanza. Esso pagava lire 95,256, ora viene a pagarne 73,720, e quindi col ribasso di lire 21,536. Passiamo al circondario di Vercelli; ebbene, questo circondario, il quale pagava lire 541,755, ora dovrebbe pagare lire 1,232,816. Ora, io chieggo a' miei colleghi con siffatta leonina distribuzione, quando sia votato il terzo decimo d'imposta, a qual grado di oppressione saranno sottoposti i contribuenti del circondario di Vercelli? Con ciò voglio dire che l'aumento del decimo della fondiaria proposto dalla Commissione può essere tollerabile sopra una base di riparto che troppo non si scosti dall'equità; ma se si mantenesse fermo il risultato delle consegne in alcuni comuni e per taluni contribuenti sarà causa di immensi danni e di rovina.

Nè si creda che io esageri, avvegnachè, se la Camera mel consente, indicherò taluni fra i territori del circondario di Vercelli i quali per effetto delle consegne si troverebbero quotati oltre il cento per cento, sempre non fatto calcolo dell'aumento portato dalla legge del 1864.

Pongo il municipio di Vercelli in capo di lista, che da 27,000 lire (ommesse le frazioni) sarebbe quotato per lire 126,000. Vengono in seguito Santhià, che da 23,000 salirebbe a 53,000; Tronzano da 22,000 a 49,000; Caresana da 10,000 a 28,000; Stroppiana da 8000 a 28,000; Trino da 46,000 a 108,000; Crescentino da 27,000 a 59,000; Fontanetto da 11,000 a 31,000; Asigliano da 14,000 a 49,000; Tricerro da 5000 a 18,000; Saluggia da 7000 a 20,000; Pertengo da 4000 a 16,000; Pezzana da 9000 a 31,000; Prarolo da 5000 a 20,000; Rive da 5000 a 17,000.

Ma io non abuserò della pazienza della Camera col proseguire in questa dolorosa elegia, e mi rivolgo in-

vece all'onorevole ministro delle finanze onde, a fronte delle indicate esorbitanze risultate dalle consegne, non prestì orecchio alle teorie dell'onorevole Valerio secondo il quale le consegne stesse dovrebbero considerarsi intangibili, e come se avessero acquistata forza obbligatoria, e raccomandando invece all'onorevole ministro di perseverare nella via in cui si è posto coll'emanazione del decreto del 26 febbraio scorso, nel quale io scorgo il principio di un sistema di verificaione delle fatte consegne per venire poi a stabilire definitivamente una base più equa nel riparto dell'imposta fondiaria.

Ed a proposito dei provvedimenti ch'io spero non mancherà di prendere l'onorevole ministro per le finanze, mi permetto di raccomandargli d'aver presente le norme segnate dal Consiglio di Stato nel suo parere che porta la data del 10 luglio 1867, e che fu poi adottato a sezioni riunite nel successivo mese di luglio, ove troverà ragionamenti e considerazioni di tale gravità e giustizia sull'applicazione della legge del 1864, che lo conforteranno nel compiere l'iniziato sistema di stabilire delle norme compatibili colla giustizia e coll'eguaglianza nei pesi, come nei vantaggi a cui hanno diritto tutti i cittadini del regno, e conseguentemente anche i contribuenti che ho l'onore di rappresentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Dopo il discorso dell'onorevole preopinante non mi resta altro a fare che far plauso alle parole da lui pronunziate ed associarmi ai suoi voti ed a suoi desiderii.

Chiunque volesse in questi giorni percorrere le provincie del Piemonte e della Liguria non sentirebbe che un lagnò, che un grido contro il risultato delle denunzie. Se prima esisteva sperequazione fra contribuenti e contribuenti in fatto d'imposta fondiaria, oggi la sperequazione s'è di molto e di molto accresciuta. Non andrò in cerca delle cause che hanno prodotto questo fenomeno, non andrò a cercare se in uno od in un altro comune vi sia stato più o meno moralità, ma quello che è certo si è che i diversi metodi di sfruttare le terre, che erano in uso in una od in un'altra regione, affitti, mezzadrie, ecc., accidentalità puramente temporarie, potevano più o meno influire ad accrescere o diminuire la consegna. Generalmente dove esiste il sistema degli affitti la inesatta consegna non è guarì possibile, anzi potrei dire che conosco dei contribuenti i quali portarono per consegna il fitto stipulato nei loro contratti, fitto che era superiore alla vera rendita effettiva, come alle volte avviene. Tutti sanno che talvolta l'affittavolo dei beni fa un cattivo affare, e paga per essi più che non si conviene. Altri poi andavano a farsi redigere la scheda, per loro non compresa ed incomprensibile, e consegnavano il lordo del reddito senza detrarre la parte colonica. Costoro si trovano perciò gravati di doppia imposta,

mentre vi hanno d'altra parte degli scaltri che o per l'una o per l'altra causa si sono dalla imposta quasi esonerati.

Io potrei citare dei comuni vicini, il cui territorio si può dire che sia in uguale condizione rapporto alla potenza produttiva del terreno ed al genere di coltura, le denunzie dei quali non istanno certo nella proporzione della superficie, come essere dovrebbe.

Vi sono di questi comuni che per una uguale superficie di territorio della stessa natura stanno fra loro in fatto di denunzie come uno sta a quattro e dieci.

Questo evidentemente dimostra come la sperequazione mediante le consegne, anzi che tolta, si sia accresciuta. In quelle provincie la maggior parte dei contribuenti, meno certamente coloro che sono stati favoriti, desiderano che una revisione sia fatta, ed al più presto possibile.

Per queste ragioni io non ho certo a criticare il decreto del 13 febbraio 1868; anzi lo lodo come un tentativo per controllare e riformare il risultato delle consegne. Sono poi disposto ad approvare, ed approverò col mio voto ogni proposta la quale, consentanea ai principii di giustizia, venga a rimediare, se non in tutto, almeno in parte agli inconvenienti che ora si lamentano.

Ma, come ho già detto, dopo quello che venne svolto dall'onorevole Marchetti, mi bastano queste poche parole e rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Non sarò lungo, signori. Due sole parole, che sono dovute in risposta all'onorevole Marchetti. Una sulla questione di principio. L'onorevole Marchetti si stupisce che vi siano dei comuni, e voglio anche ammettere dei circondari, nei quali l'imposta accresciuta, ripartita secondo la consegna sia risultata minore di ciò che fosse l'imposta antica senza l'aumento.

L'onorevole Marchetti ha dimenticato un fatto accertato, chiaro, noto a tutti. È vero o non è vero che le sperequazioni antiche andavano nella sproporzione dal tre al ventiquattro per cento?...

BERTEA. Non lo sappiamo!

VALERIO. Non lo sa?

BERTEA. Domando la parola.

VALERIO. Che è che non sa?

PRESIDENTE. Non occorre che ora risponda a quest'interruzione. Il deputato Bertea ha domandato la parola, e risponderà a suo tempo, e dirà quello che sa e quello che non sa. (*ilarità*)

VALERIO. Poichè mi voleva interrompere, io era fortunato di potergli rispondere.

PRESIDENTE. È meglio che continui secondo il filo delle sue idee.

VALERIO. Dunque è un fatto che questa sperequazione esisteva; è un fatto che fu affermato da tutti i rappresentanti delle antiche provincie nella circostanza

in cui si discusse la legge della perequazione del luglio 1864, e che non fu contraddetto da nessuno. Ora, è ben chiaro che, quando esiste una sperequazione simile, siccome l'aumento rappresenta il 48 per cento, ed, unito ai due decimi, sta presso all'80 per cento, è ben chiaro che quando si tratta di sperequazioni che vanno dal tre al ventiquattro, se queste sperequazioni sono messe in livello, è ben chiaro che si devono dare dei casi in cui un comune perequato, anche coll'aumento, deve pagare di meno di quello che pagava prima; e ciò per l'unica ragione che prima era di molto più aggravato del dovuto.

Ma vi ha ancora un'altra ragione, che l'onorevole Marchetti conosce certamente, e che conoscono, del resto, tutti gli onorevoli miei colleghi della Camera; vi ha la circostanza della crittogama.

Si sa bene che in certi comuni, in certi circondari, in certe provincie, delle zone immense di terreno furono ridotte a non produrre più nulla per vari anni. Ora, siccome la consegna, che si chiedeva nel secondo semestre del 1864, la si chiedeva sulle rendite del triennio antecedente al 1864, certamente quei comuni che in quegli anni erano stati colpiti da quel flagello non potevano consegnare un reddito che non avevano.

Ciò sia per la questione di principio: circa la quale io credo che resti abbastanza chiaramente dimostrato che l'apportare il fatto di qualche comune il quale coll'aumento, fatta la perequazione, possa venire a pagar meno di ciò che pagava prima, non riesce ad una deduzione perentoria, non riesce ad altro che ad una conferma di quello che si è sempre affermato e si è sempre constatato, cioè dell'enorme sperequazione che vi era nelle antiche provincie.

Quanto poi al fatto speciale, che quasi rivestirebbe un carattere personale e che riguarda il territorio di Carmagnola, io noterò due circostanze.

Quando si fece la legge di perequazione del luglio 1864 voi ricorderete, e, se non lo ricordate, lo potete riscontrare, che fra le petizioni presentate da' comuni delle antiche provincie, una ve n'era di Carmagnola, la quale appunto dimostrava con dati di fatto precisi, incontrastabili, ricavati dai catasti, che nel territorio di Carmagnola delle zone intere di terreno pagavano di sola erariale il 30 per cento della loro rendita effettiva. Ora, dovendosi ridurre al 12 per cento, è ben chiaro che si doveva avere una diminuzione, malgrado l'aumento del 48 per cento.

Ciò per la questione ancora di principio.

Per il fatto speciale poi io espongo una circostanza alla Camera, sulla quale, se si facesse contestazione, io prego l'onorevole ministro delle finanze a procedere ad un'inchiesta, poichè è un fatto ufficiale, ed a volerne esporre poi i risultati alla Camera. Sono dati che esistono presso l'agente delle tasse da cui dipende il comune di Carmagnola.

Nel comune di Carmagnola vi sono 9400 ettari di

terreno coltivo, dei quali 4100, quasi la metà, sono affittati, e la maggior parte di questi affitti sono fatti all'asta pubblica, perchè sono di proprietà pubblica. Questi 4100 ettari affittati rappresentano, nella totale consegna del reddito della città di Carmagnola, 300,000 lire di rendita. Gli altri 5300 ettari che non sono affittati, furono consegnati nel comune di Carmagnola per 420,000 lire di rendita, componendo così il totale di 720,000 lire che è la rendita del comune di Carmagnola.

Ebbene, signori, il fatto che risulta da questa cifra è questo: che la media della rendita dei terreni affittati arriva a poco più di 70 lire, mentre la media dei terreni non affittati e consegnati arriva alle 80 lire per ettaro.

Dopo questi dati di fatto, ai buoni comprenditori il giudicare se la consegna del comune di Carmagnola si possa in qualunque modo intaccare, come men che onesta e sincera.

MARCHETTI. Domando la parola.

Chiedo permesso alla Camera di replicare...

PRESIDENTE. Adesso la parola spetta al deputato Protasi. Parlerà poi.

MARCHETTI. Solo per replicare due parole...

PRESIDENTE. Attenda il suo turno.

MARCHETTI. È per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Protasi.

PROTASI. Io ho domandato la parola per non lasciar passare inosservati alcuni risultati accennati dall'onorevole Marchetti a riguardo del riparto delle imposte fra le provincie del compartimento piemontese e ligure.

Egli ha esposto delle cifre come contingenti definitivi di alcune provincie, le quali cifre io non posso lasciar passare come fossero esatte, o come fossero risultati conformi alla legge. La legge voleva ripartito l'aumento delle imposte in proporzione delle rendite accertate di ogni provincia. Invece i risultati cui ha accennato l'onorevole Marchetti non sono già l'aggiunta dell'aumento al contingente anteriore, ma bensì il risultato del riparto di tutta la somma di 14 milioni assegnata al compartimento piemontese-ligure in base al totale delle rendite del compartimento, il che è contrario alla legge. La legge voleva che l'aumento fosse diviso per contingenti in ragione delle rendite accertate in ciascuna provincia.

Quando la legge fosse stata eseguita precisamente come è disposto dagli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1864, i risultati per tutte queste provincie sarebbero stati ben diversi, cioè di maggior somma per alcuni, di minor somma per altri. Accenno particolarmente a riguardo di quanto ha detto l'onorevole Marchetti, che per la provincia di Novara il risultato sarebbe stato di circa 177 mila lire in meno di ciò che risulta dai quadri pubblicati dal Ministero; per la provincia di Genova il risultato sarebbe stato di circa 150 mila lire in

meno di quello che risulta dai quadri; di 100 mila lire circa in meno per la provincia di Alessandria; per la provincia di Torino sarebbe stato il risultato di circa 200 mila lire in più di quanto risulta dai quadri.

Io ho voluto accennare queste circostanze unicamente perchè non passassero in certo qual modo come ammesse quelle somme a cui ha accennato l'onorevole Marchetti.

Giacchè ho la parola non posso tralasciar di osservare di passaggio, circa ai confronti che l'onorevole Marchetti ha fatto tra circondario e circondario, che questi confronti danno dei risultati veramente tali, che non esiterei a chiamarli mostruosi. Ma questo non deve attribuirsi tuttò a mala fede di chi ha fatto le consegne, o darne colpa a circostanze speciali che possono essere state presentate a danno piuttosto dell'uno che dell'altro. Vi sono fatti speciali cui bisogna avere riguardo.

Ha già accennato l'onorevole Valerio che vi sono dei circondari nei quali la crittogama e la fallanza del raccolto dei bozzoli hanno prodotto tale un dissesto nei prodotti agricoli, che per alcuni comuni sarebbe stato più vero il risultato negativo che attivo, e particolarmente questo fatto è avvenuto nel circondario di Pallanza.

Vi sono dei comuni nei quali i possessori non hanno raccolto in quindici anni tanto che basti a far fronte alle imposte di cui erano gravati i beni.

L'altro fatto è quello delle pianure del Novarese e del Vercellese dove ci sono terreni i quali, essendo stati affittati in momenti propizi, furono affittati a lauti prezzi, e quei fitti dovettero essere consegnati tali e quali, e qualunque possa essere stata la fallanza che ci fu anche pei beni affittati, qualunque possa essere stata la fallanza del territorio, precedente al 1864, questa fallanza ha colpito il fittabile, non il proprietario del terreno: il proprietario del terreno ha dovuto consegnare il prezzo d'affitto il quale era inalterabile; il fittabile non c'entrava nè punto nè poco. Ed ecco che ci sono terreni, i quali per se stessi hanno essi pure prodotto assai poco o nulla nel triennio anteriore al 1864, al pari di altri terreni posti in vicinanza e non affittati. Ebbene, i primi, per la sola circostanza di essere stati affittati, figurano ora nei ruoli con un prodotto immensamente maggiore degli altri beni. Questo fatto non prova altro che il difetto della legge, quale sta su questi due punti, cioè: Primo, di avere voluto misurare il reddito sopra un solo triennio, misurare il reddito effettivo di pochi anni, invece di avere riguardo al reddito di un decennio o di un ventennio, o meglio direi alla capacità produttiva dei terreni.

Secondo difetto poi è quello delle consegne, perchè, sebbene io abbia accennato che non devesi in tutto del risultato ottenuto incolpare la mala fede, io dirò invece che devesi avere molto riguardo alla possibilità della mala fede.

Accennerò ora un fatto, che non assicurerò in modo assoluto perchè, come suol dirsi, io non l'ho toccato con mano, ma lo devo credere positivo perchè mi viene asserito da persone le più rispettabili, cioè che in alcuni comuni vi sono proprietari di terreni i quali non hanno fatto alcuna consegna; saranno pochi, è vero, ma frattanto il fatto esiste.

Questo fatto inoltre mostra il difetto del sistema delle consegne, sistema che non potrò mai abbastanza deplorare: ed io l'ho deplorato quando si trattava della ricchezza mobiliare, l'ho deplorato quando si è trattato della fondiaria, l'ho deplorato fino dal 1852, quando si era applicato alle arti ed al commercio, perchè io ho sempre visto che gli uomini i meno onesti furono quelli che hanno trovato un vantaggio in simili leggi, e ci hanno dovuto sempre scapitare i più onesti. Ho veduto persone onestissime che lucravano ben poco dalla loro industria, eppure pagavano il doppio, il triplo, il quadruplo di altre persone le quali guadagnavano assai più di loro, e sin anco il decuplo di loro.

E questo basti riguardo alle consegne. Nel resto posso unirmi alle cose dette dall'onorevole Marchetti quanto all'immenso danno che si avrebbe nei diversi circondari, qualora restasse in permanenza il presente anormale stato di cose.

CASTAGNOLA. Io non dirò che brevissime parole.

Non posso che unirmi a quanto fu detto dall'onorevole Marchetti e da altri. Sarà vero ciò che ha osservato l'onorevole Valerio che le diversità che si riscontrano attualmente nel primo compartimento, nell'interno conguaglio dell'imposta fondiaria, a seguito delle fatte consegne, dipendono dallo stato e condizione in cui si trova l'agricoltura, dal fatto che alcune località ultimamente si siano più avvantaggiate mentre le altre subirono un deprezzamento. Ma, io dico che questa tesi non basta asserirla, è d'uopo dimostrarla, perchè, o signori, noi abbiamo attualmente delle così strane risultanze a seguito di queste consegne, che se congruamente il loro risultato non si giustifica, le popolazioni assolutamente non possono prestarvi fede.

Vi sono delle provincie, com'è quella di Genova, in cui l'imposta è niente meno che duplicata. Nel progetto di legge sul conguaglio dell'imposta vi era un articolo col quale si stabiliva che l'aumento dell'imposta non sarebbe al di là del 60 per cento; quest'articolo si è soppresso perchè si disse nella discussione che era inutile, mentre l'aumento non sarebbe mai salito a così enorme proporzione; eppure le consegne ci hanno dato questo risultato di avere l'imposta, non al 60 per cento, ma al 100 per cento.

Vi sono dei circondari, ed uno è precisamente quello a cui appartiene il mio collegio, cioè quello di Chiavari, in cui l'imposta è triplicata, perchè, mentre prima si pagavano 85,000 lire, attualmente si dovrebbero pagare 211,000 lire.

Noi stiamo qui discutendo attualmente se mai si

possa imporre un decimo di più alla proprietà fondiaria, e vi sono dei circondari che per effetto di queste consegne si sono veduti aumentare venti decimi in una volta! Ond'è che di nuovo io ripeto che, se si hanno o si vogliono consolidare queste operazioni, egli è pur necessario che in qualche modo si dimostri che queste consegne sono conformi alla verità.

Ma andiamo avanti, o signori; vi sono invece dei comuni nei quali l'imposta è stata più che trentuplicata. Nel comune di Santo Stefano che pagava prima 653 lire, ed è un mandamento alpestre sull'Appennino, nel quale non si raccoglie se non che un poco di formaggio di pecora, sapete a quanto l'hanno portata a seguito di queste consegne? Alla somma di 19,000 lire! (*Movimenti*) Ora, io vi domando se è possibile che chi pagava 600 lire possa in una volta sola fare un brusco passaggio alle 19,000 lire!

E notate che qui non istà tutto l'aggravio, giacchè per un comune se voi aumentate l'imposta principale, aumentate pur anco l'imposta accessoria, ossia la sovrimposta provinciale; giacchè egli è ovvio il riflettere che più si paga di regia e più si paga di provinciale.

Di fronte a questo risultato, all'incontro si vedono in altre località dei circondari i quali, anche mediante l'aumento di cinque milioni fatto all'imposta fondiaria del primo compartimento, pagano una somma molto minore di prima, a confronto delle località da me e da altri deputati indicate, nelle quali l'imposta è duplicata e triplicata. Quindi non si può dire che mediante le consegne si è acquistato un diritto, è d'uopo invece dimostrare ad evidenza le ragioni intrinseche di quest'enorme sproporzione.

Io domando, signori, che si venga a qualche radicale temperamento che modifichi queste mostruose risultanze. E se si vuol stare alla legge, domando almeno che la legge integralmente si eseguisca. La legge stabilisce che tutte queste operazioni delle consegne debbono essere sottoposte ai Consigli provinciali i quali debbono rivederle; una volta che il lavoro dei Consigli provinciali è ultimato, subentra quello del Governo, quello, cioè, di controllare tutte queste dichiarazioni colle scritture d'affittanza, e sentire in seguito il parere del Consiglio di Stato. Non è se non se dopo che queste operazioni siano eseguite che si potrà dal Governo far luogo ad un conguaglio definitivo, il quale non può a meno di essere diverso da questo primo risultato delle consegne.

Io prego il signor ministro delle finanze di non acquietarsi per ora a questo strano, capriccioso risultato delle consegne, ma di volere invece eseguire la legge, eseguirla nel suo spirito, e depurare, rivedere per bene le consegne. Tutto al più quello che si potrebbe ammettere finora si è che l'aumento dei cinque milioni sia ripartito secondo le consegne; ma non si può accettare il sistema che tutta quanta ed intiera la somma assegnata ad un primo compartimento debba

essere ripartita in modo definitivo secondo risultati i quali, finchè non siano giustificati, hanno contr'essi ogni apparenza di verosimiglianza e di giustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Berteza ha facoltà di parlare.

BERTEZA. Per non correre il pericolo di dar ragione all'onorevole presidente dicendo le cose che sappia e quelle anche che non sappia... (*Si ride*)

PRESIDENTE. Per modo di dire.

BERTEZA... mi limiterò ad aggiungere poche parole a quelle che si sono pronunciate contro il sistema delle consegne; ma oramai il frasario è esaurito; invocherò quindi contro quel sistema l'autorità dei Consigli provinciali, appunto stati convocati per l'esecuzione del decreto 13 febbraio 1868.

L'onorevole Protasi ha preso la parola, ma la sua modestia non gli ha permesso di far cenno della bellissima relazione che egli fece al Consiglio provinciale di Novara, relazione che io tengo sott'occhio e che fu approvata dalla Commissione, della quale scorgo con piacere come facesse parte l'onorevole Sella, autore della legge che stiamo discutendo. (*Risa di assenso a sinistra*)

Ora, per dare un'idea del giudizio portato, se fossi Massari, direi dal mio mite amico Protasi (*Ilarità*), leggerò poche righe di quella relazione.

Ecco come conchiude: « L'unica conseguenza che si può trarre rispetto alle consegne, questa è che il detto sistema è deplorabile, perchè per se stesso è una spinta alla simulazione, perchè dà luogo a vantaggi in favore dei meno onesti, dà luogo ad aggravii a danno delle persone oneste, perchè diventa un flagello per quei paesi nei quali vige il sistema degli affittamenti, perchè potrebbe diventare eccitamento anche a simulati contratti.

« È un sistema non solo deplorablevolissimo per le immediate sue conseguenze, ma anche immorale, potendo avere per effetto di far prevaricare gli onesti, e far loro pentire o dolere di esserlo, ciò che incontestabilmente diventa un male gravissimo.

« Si lamenta tanto la mancanza di buona fede nelle azioni umane, e poi si va a mettere in campo un sistema che potrebbe avere l'effetto di rendere maggiore e quasi completa la lamentata piaga.

« Permettetemi che io aggiunga ancora, rispetto al sistema delle consegne, che talvolta ha per risultato sin anco quello di far nascere sospetti sulla lealtà degli uomini più specchiati, qualora avvenga che per parte dei medesimi, in omaggio della pura verità, si faccia una consegna minima ed anche passiva della rendita dei loro terreni. »

Ora, se queste severe parole possono uscire dalla bocca del mio amico Protasi, e se non poterono essere contraddette dall'onorevole Sella che faceva parte della Commissione, io credo che il sistema delle consegne è fin d'ora condannato, e realmente io non ho altro scopo

che quello di constatare questo fatto. È oramai superfluo di esporre il deplorabile stato di cose che si verifica, in seguito alle consegne, nel compartimento numero primo. Noi ci aggiriamo in un circolo vizioso. Quando si discuteva la legge sul conguaglio si diceva che l'aumento portato al predetto compartimento da quella legge sarebbe stato tanto più insopportabile per la sperequazione dei catasti, ed ora che le consegne diedero un risultato diverso s'invocano i catasti per correggere le consegne.

Una cosa sola è certa, ed è che v'ha urgenza assoluta d'un temperamento affinché possano sistemarsi i bilanci dei nostri poveri comuni, massime per quanto riguarda i centesimi addizionali, e che, una volta assestate le imposte arretrate, bisogna abbandonare definitivamente la falsissima via delle consegne che fa perdere le tracce della proprietà e mette l'agitazione nelle popolazioni, le quali farebbero volentieri contro di esse un solenne plebiscito che raccoglierebbe tutti i voti, meno forse quello dell'onorevole deputato di Carmagnola, che invocava anche la crittogama per giustificare la diminuzione d'imposta in quel territorio dove, ch'io mi sappia, non vi sono viti.

VALERIO. Ma tutto ciò è semplicemente non vero! Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non interrompa; avrà poi la parola per un fatto personale.

BERTEA. L'onorevole deputato Valerio, quasi convinto esso stesso dell'impossibilità di proseguire in quel sistema, diceva: ma ormai il risultato delle consegne è un diritto quesito; la legge del 14 luglio 1864 lo ha sancito, voi dovete subirne le conseguenze, quand'anche ingiuste. Ma l'onorevole deputato Valerio avrebbe dovuto provare che si fossero seguite per le operazioni dell'accertamento quelle norme che erano state introdotte nella legge del 1864. La legge del 1864 voleva la distribuzione in base alle consegne, non già dell'intera imposta, perchè tutti capivano bene la immensa sperequazione, gli enormi errori che si sarebbero verificati, ma del solo aumento d'imposta portato dalla legge stessa, il che vuol dire quattro milioni su diciassette milioni.

Dovevansi inoltre sentire i Consigli provinciali, dovevansi sentire il Consiglio di Stato, e solo nel 1866, che fu poi prorogato al 1867, il Ministero era poi chiamato a fare il riparto di tutta l'imposta, non già inesorabilmente sui risultati delle consegne, come pretenderebbe l'onorevole Valerio, ma semplicemente sulla base di tutte le operazioni precedenti, e tenuto inoltre conto dei risultati sugli affitti reali o presunti e di tutti quegli altri elementi che l'esperienza delle precedenti operazioni avesse presentati.

Cosa vuol dire ciò? Vuol dire portare un giudizio complesso sopra una quantità di circostanze che sinteticamente considerate vi possono dare un risultato conforme a giustizia.

Ma sperate voi di trovare questo risultato nelle consegne?

Io voglio farvi una rivelazione. Nell'esercizio della mia professione, non lucrativa, ma per la mia qualità di deputato, sono stato richiesto per favore di fare alcune consegne. Taluni, ai quali domandavo gli elementi per compilarle, cominciarono a non sapere nemmeno in qual comune erano i loro stabili. (*Voci di sorpresa*)

Domandava l'estensione del possesso: rispondevano ignorarla; domandava la rendita: protestavano che i beni loro rendevano niente. Cosicché io mi risolvevo ad inventare di punto in bianco e così discrezionalmente le richiestemi consegne, e credo che fossero le meglio fatte. (*Viva ilarità*)

Ora, dunque, se volete seguire il mio consiglio, mettiamoci d'accordo, non offriamo questo quadro di discordia intestina nel compartimento numero 1; mettiamoci d'accordo a trovare un temperamento che ci guidi ad una pronta definizione per quanto riguarda il passato, ma per l'avvenire pensiamo all'immediata correzione provvisoria dei catasti che sono l'unica ancora della proprietà. Io credo che un'ulteriore discussione a questo riguardo non conduca a niente. Noi abbiamo toccata una questione la quale non può venire ora risolta con una concreta deliberazione; io credo perciò che si faccia opera buona a proseguire in questo momento la discussione della legge che ci occupa, salvo a ritornare sull'argomento quando verrà l'articolo del bilancio 1869.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio per un fatto personale.

VALERIO. Io sono persuaso... La Camera vorrà concedermi...

Voci. Parli! parli!

VALERIO. Io sono persuaso che il mio buon amico, l'onorevole Bertea, non aveva certamente l'intenzione di affermare cose non vere; ma egli è di fatto che ciò che ha narrato non rappresenta la verità.

Quando io ho parlato, rispondendo all'onorevole Marchetti, ho detto che rispondeva a due argomentazioni, una di principio ed una di fatto. La questione di principio, quella che aveva mossa in generale l'onorevole Marchetti, si riferiva a questo dato da lui accennato, cioè di comuni che prima dell'aumento pagavano tanto, ed oggi coll'aumento pagherebbero meno. Io allora, riferendomi alla condizione generale delle cose, oltre alla questione della sperequazione anteriore, ho narrato che zone intere di terreno del primo compartimento (e nessuno è che lo ignori, nè può ignorarlo eziandio lo stesso onorevole Bertea, che appartiene ad un circondario in cui questo fatto è avvenuto), intere zone sono state affitte dalla crittogama: quindi le consegne che dovevano farsi nel 1864, e che contemplavano gli anni 1861, 1862 e 1863, in cui

aveva durato questo flagello, non potevano non risentirsi di questo fenomeno doloroso e persistente.

Io poi sono venuto a rispondere al fatto speciale di Carmagnola, e per riguardo alla consegna della rendita fondiaria di quella nobile città (dalla quale mi onoro di essere stato eletto, come mi onoro di esserne cittadino), io ho riferito in prima che il comune di Carmagnola aveva nel 1864 dimostrato evidentemente che nel suo territorio eranvi di molti terreni che pagavano il 30 per cento di pura tassa erariale per la fondiaria...

DEPRETIS. Domando la parola.

VALERIO. In secondo luogo, ho indicato il modo con cui si fecero le consegne del territorio di Carmagnola, ed in questo non aveva nulla a che fare la crittogama.

Io non credo che fosse nelle intenzioni dell'onorevole Berteza di voler fare del ridicolo (*No! no!*), perchè Carmagnola è un terreno nel quale non si coltiva la vite!

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. L'onorevole Marchetti ha la parola per un fatto personale.

MARCHETTI. Chiedo il permesso di dire alla Camera poche parole.

L'onorevole Valerio, rispondendo alle cose da me dette, si esprime in modo da lasciar supporre che io abbia voluto fargli un'allusione personale.

Io debbo quindi rinnovare la dichiarazione che, quando egli sorse a sostenere l'intangibilità delle consegne della rendita, io, per un atto istintivo, e senza alcun meno che benevolo intendimento, passai a riconoscere in quale condizione si trovasse il collegio di Carmagnola da lui rappresentato, e l'ho trovato fra i favoriti.

Ma, giacchè ho la parola e giacchè l'onorevole Valerio stesso mi ha dato le armi per combatterlo, mi permetterà di osservargli che egli ha ammesso che nel territorio di Carmagnola i fondi si affittano, in media, a 60 lire la giornata...

VALERIO. A 72 lire circa.

MARCHETTI. Tanto meglio; ma io lo prego di discendere nel Vercellese, per farlo persuaso che gli affitti ivi non salgono a tali cifre, e per fargli toccare con mano l'enorme sproporzione del reddito coll'aggravio d'imposta derivante dalle consegne, la quale ammonta, come dissi, alla favolosa cifra di lire 691,061; mentre per Carmagnola è diminuita di 15 mila lire circa.

VALERIO. Ciò vuol dire che Vercelli ha più ettari!

MARCHETTI. Questi sono fatti, ed io non vado ad investigarne le cause.

Quanto poi alla crittogama, invocata dall'onorevole Valerio, per Carmagnola in particolare già vi ha risposto il mio amico Berteza; ma per le altre località in cui ha potuto servire di pretesto od esserè una ragione di diminuzione di reddito, io prego la Camera

a ritenere un fatto. La legge del 1864 aveva stabilito che le consegne fossero ragguagliate sopra i prodotti del triennio precedente. Ora, è costante che, se in taluni paesi nel triennio precedente vi era stato il flagello della crittogama, questa sventura è cessata mediante il trovato della solforazione della vite, la quale garantisce il raccolto dell'uva. Ora, questa misteriosa avaria, la quale aveva forse diminuita l'entrata negli anni 1861-62-63 nei paesi vinicoli, prima della invenzione della solforatura, dovrà, non ostante l'adozione di questo infallibile rimedio, servire di causale a diminuzione dei redditi degli anni successivi?

Sarà dunque giusto che anche negli anni 1865, 1866, 1867 e seguenti si tengano per valide le consegne state fatte sotto gli effetti di una avaria che ora più non esiste?

A fronte di questi fatti, io sono lieto d'aver colle mie disadorne parole suscitata una animata discussione, dalla quale deve necessariamente rimanere sempre più persuaso il signor ministro che bisogna consultare i fatti e le località, e aspettare le decisioni dei Consigli provinciali, ed aggiungerò pure i reclami delle popolazioni oppresse dall'enorme aumento della tassa fondiaria.

Al quale proposito posso fin d'ora annunziargli che è già in via il ricorso del municipio di Vercelli, che sarà seguito da molti altri. Con queste rappresentanze alla fine dei conti quei poveri contribuenti altro non chiedono che giustizia e parità di trattamento.

Domandano essi direttamente quanto non ha potuto chiedere il Consiglio provinciale. Nè io posso dubitare che l'onorevole ministro delle finanze sia per negarla.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Il signor ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, relatore. Chiedo di parlare contro la chiusura, a meno che si voglia lasciar dopo facoltà di parlare al relatore.

PRESIDENTE. S'intende ch'è riservata la parola al relatore.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Intendo dire poche parole intorno a quest'incidente che non potrei lasciar continuare in silenzio.

Quand'ebbi l'onore di assumere la direzione del Ministero delle finanze, una delle questioni più gravi ed imbarazzanti che si presentavano a me, che poco conosceva le condizioni della proprietà territoriale del compartimento piemontese-ligure, era l'assestamento della tassa fondiaria in quel compartimento.

Quindi ne venne la naturale conseguenza ch'io ricorressi per consigli a molti degli onorevoli deputati che sono qui presenti e ad alcuni degli onorevoli miei colleghi del Senato, affine di essere illuminato in questo grave emergente. Non mi estenderò ad esporre lo stato della questione. La discussione di quest'oggi basta per dare un'idea della discrepanza delle opinioni

sopra l'argomento in discorso. Debbo soltanto aggiungere un fatto, ed è che le diverse soluzioni date in vari tempi, sia per decreto reale, sia per decreto ministeriale, alle questioni che sorgono dalla legge del 1864, avevano nella loro applicazione incontrato difficoltà insuperabili nelle sentenze dei tribunali. Quindi io mi trovava davanti a sentenze, le quali in certo modo condannavano la via che l'amministrazione aveva presa nell'applicare la legge. Ripresi in esame la legge, la quale, come è stato detto or ora dall'onorevole Berteà, procedeva in tre anni successivi al nuovo riparto dell'imposta. Nei primi due anni ripartiva l'aumento; nel terzo lasciava al Ministero, sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, tenuto conto di alcuni dati locali, di fare la generale distribuzione dell'imposta intera.

I tre anni erano passati, quando io arrivava al Ministero, e pareva che non restasse che da applicare, se era possibile, le disposizioni dell'articolo 5, quelle, cioè, che danno al Ministero la facoltà di fare questa distribuzione dell'imposta. Però evidentemente l'articolo 5 era inapplicabile, se non si facevano avanti le operazioni prescritte dai due articoli precedenti. Quindi io credetti che si dovesse procedere a queste operazioni, come se negli anni precedenti si fosse applicata l'imposta nei modi indicati dagli articoli medesimi della legge, per richiamare i Consigli provinciali a fare le correzioni e le modificazioni della legge stessa indicate, per avere una base alla fine onde far tutto insieme il riparto generale dell'imposta. Ed a questo metodo io era condotto dalla prescrizione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge, il quale dice: « Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte (negli articoli 3 e 4) non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione della quota attuale. » Era dunque naturale che per quegli anni ormai si lasciasse il riparto in ragione delle quote preesistenti, che però si facessero le operazioni unicamente per servire al riparto definitivo del terzo anno. Questo fu il concetto che dettò il decreto 13 febbraio 1868.

In seguito a questo decreto ora sono convocati i Consigli provinciali, ed io ne aspetto le deliberazioni affine di poter continuare nella via intrapresa, la quale ignoro ancora se riuscirà a buon termine.

Quello però che mi preme di far constatare alla Camera è questo, che, nei limiti delle attribuzioni del potere esecutivo, io non potevo fare nulla di più di quello che ho fatto per condurre a compimento questa grave vertenza.

Se per altro, come ho sentito accennare da qualche parte, si credesse di abbandonare la via tracciata dalla legge del luglio 1864, questo evidentemente non potrebbe farsi che per deliberazione del Parlamento, e sarebbe necessario sottoporre alla Camera in questo senso una proposta di legge.

Questo ho creduto necessario stabilire, perchè nella discussione che ha avuto luogo pur ora, a chi non ha abbastanza presente tutto questo affare, che è parziale ad una sola parte d'Italia, poteva venire il dubbio che il Ministero avesse mancato di tentare l'unica via che gli restava per giungere al definitivo assetto dell'imposta fondiaria nel compartimento piemontese-ligure, la quale però io non esito ad aggiungere essere una delle più gravi necessità della nostra sistemazione finanziaria.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore della Commissione.

SELLA, relatore. Siccome ho qualche volta udito rimproverare i relatori per non aver dato conto in tempo delle petizioni presentate relativamente alle leggi sulle quali essi riferivano, la Camera non troverà inopportuno che io dia un rapidissimo sunto di quelle che si riferiscono alla legge attualmente discussa.

Il comizio agrario di Torino presenta una petizione contro il decimo sulla fondiaria e contro la tassa sull'entrata, cioè a dire contro ogni specie di aumento sull'imposta fondiaria.

Quattro comuni (se la Camera me ne dispensa, lascerò stare i nomi) reclamano contro l'incameramento dei centesimi addizionali in corrispettivo del dazio di consumo ceduto ai comuni.

Un gran numero di cittadini di Siena reclamano contro la gravezza della tassa sulla ricchezza mobile.

Parecchi abitanti di altro comune reclamano contro i centesimi addizionali che reputano soverchi.

Con un'altra petizione s'invoca l'abolizione del 4 per cento sull'entrata.

Due comuni reclamano contro gli effetti, che qualificano come molto perniciosi dell'estensione del *minimum* della tassa imponibile da 250 a 400 lire.

Nove comuni presentano una petizione contro l'incameramento dei centesimi addizionali sulle imposte dirette.

Finalmente la società agraria di Lombardia presenta una petizione la quale conclude con una serie di desiderii generali sull'ordinamento dello Stato e delle finanze, senza accennare speciali desiderii intorno alle proposte di legge della Commissione o del Ministero.

Detto questo, o signori, sarebbe mio ufficio di riassumere in certa maniera la discussione che è seguita. Ma mi pare di aver capito da molti segni indubbi, che la Camera desideri la brevità: per conseguenza gli oratori che mi precedettero non imputino ad irreverenza se andrò per le spiccie, e soltanto rileverò qua e là alcuni punti, senza pretendere di riassumere tutto quello che fu detto, nè di rispondere a tutte le obiezioni che furono sollevate.

È inutile ancora che io riassuma le ragioni della Commissione per il rigetto della tassa sull'entrata, quale è stata proposta. Nella relazione sono citate ragioni di principii che garbano agli uni, ragioni d'op-

portunità che piacciono ad altri; soltanto per terminare di tranquillare l'onorevole Briganti-Bellini vorrei addurre una ragione di più, seppur occorresse, la quale si riassume per me in questa proposizione, cioè: che la proposta della tassa sull'entrata quale venne fatta avrebbe corso rischio di dare alla finanza un risultato se non minore, certo poco superiore ai due decimi che si abbandonavano. Ed infatti, se si tien conto dell'effetto che producono, sopra la quantità dei redditi che restano imponibili, le disposizioni della legge sulla ricchezza mobile, in forza delle quali tutti i redditi inferiori alle 400 lire imponibili vanno esenti da tassa, io temo assai che ne avvenga una diminuzione tale ai calcoli dell'onorevole ministro, da rendere assai problematico l'aumento ch'egli si ripromette.

Capisco che, per una parte, si può dire che il congiungimento dei redditi fondiari coi redditi provenienti dalla ricchezza mobile può, in qualche parte, correggere questa deficienza; ma però, vista l'entità della diminuzione che avvenne sulla ricchezza mobile, in forza dell'elevazione del *minimum* imponibile dalle 250 alle 400 lire, io, secondo i miei convincimenti, verrei a questa conclusione, che forse un quinto dello sperato aumento andrebbe perduto. Per parte mia, sopra quei 41 milioni che si speravano di aumento, crederei di doverne dedurre forse una decina; e se si considera che si fa getto di 26 milioni, per quel che riguarda i due decimi, ben vede l'onorevole Briganti-Bellini che un gran guadagno non si avrebbe poi dalla tassa sull'entrata come fu proposta.

Io sono giunto a questi risultati studiando la distribuzione dei redditi, in ragione dell'entità di questi redditi stessi.

L'amministrazione finanziaria ha pubblicato, a più riprese, dei dati molto significativi, fra i quali vi è un quadro il quale indica quanti redditi imponibili vi fossero per le precedenti leggi della ricchezza mobile dalle 250 alle 500 lire, da 500 a 1000, da 1000 a 1500, e via discorrendo.

Esaminando attentamente questi numeri che si rassomigliano molto ai numeri analoghi che siebbero per la distribuzione dei redditi in altri paesi, io ho acquistato facilmente questo convincimento che, del resto, è nella coscienza di tutti, che i piccoli redditi, se si sommano insieme danno delle quantità più rilevanti assai che non i grandi redditi. Quindi la disposizione, per altre ragioni lodevolissima, colla quale si esentano da tassa i minori redditi, scema d'assai il reddito imponibile.

Questa circostanza ho voluto accennare, ripeto, per tranquillare coloro i quali mantenessero qualche dubbio sulla questione di opportunità che ha mossa essenzialmente la Commissione. Questa, giova ripeterlo ancora una volta, non si volle pronunciare sopra alcuna questione di principio.

Certo vi erano in essa parecchi i quali, essendo gui-

dati nel loro giudizio da una ragione di principio, si pronunciavano anche in merito al principio stesso della tassa sulle entrate. Altri invece, non credendo che fosse ora opportuno di decidere l'assetto definitivo delle imposte dirette, non giudicavano utile il decidere fin d'ora questioni di principio, ed io mi dichiaro fra questi ultimi.

Capisco che si dica: non accettiamo la tassa sulla entrata, perchè non vogliamo sconvolgere le leggi esistenti allorchando di fresco furono mutate, e si debbe fare la novità dell'applicazione del macinato. In momenti come questi non crediamo giudiziosa la provocazione delle dichiarazioni dei redditi fondiari. Ma dal momento che si è d'accordo nella questione di inopportunità della tassa sull'entrata, non vedo che specie di utilità vi sia nel fare una discussione accademica, dottrinarica per dire: rigettiamo ancora la tassa sulla entrata per il principio cui l'informa.

Tutti convengono che le imposte dirette hanno bisogno di un assetto definitivo diverso da quello che hanno oggi: discuteremo allora le questioni di principio, e limitiamoci oggi a decidere quello che oggi si debbe fare, ed invitiamo il Ministero a studiare questo assetto delle tasse dirette sotto tutti quanti i punti di vista, per ciò che riguarda la fondiaria, la ricchezza mobile, ed a presentare poi un progetto di legge completo in occasione del quale si possano discutere seriamente e decidere tutte le questioni di principio e di fatto che si rannodano a una questione così complessa.

Del resto, signori, gli uomini che hanno abitudini non solo negative ma anche positive, prima di dire: io rigetto il principio della tassa sulla entrata, desiderano di essere tranquillati sopra altri principii che vi sono cui possano sicuramente aderire. Se codesti uomini concludono: noi rigettiamo un principio sull'entrata, gli è che vogliono contemporaneamente concludere: noi accettiamo invece quest'altro.

Però se la Commissione vi ha proposto uno spediente meramente temporaneo e transitorio, anche contro di esso non mancarono le più vive opposizioni.

Io lascierò stare certe questioni pel momento, salvo a riprenderle a suo luogo, le quali io chiamerei accessorie, come quella dei centesimi addizionali, della tassazione della rendita, e quella del subriparto in Piemonte, testè sollevata dall'onorevole Valerio.

Le obbiezioni che furono fatte al concetto stesso del nostro spediente partivano da diversi concetti, gli uni generali, gli altri particolari.

L'onorevole Marazio diceva: voi non potete aumentare di un decimo la imposta fondiaria, senza mancare completamente alla legge del conguaglio, e citava in prova questo fatto che nell'anno scorso, allorchando si credette di abbandonare il 4 per cento sopra l'entrata fondiaria e di sostituirlo con due decimi, venne abolito l'effetto della legge del conguaglio relativamente all'ultimo periodo in essa previsto.

Io non credo affatto che regga l'argomentazione dell'onorevole Marazio; capisco bene le considerazioni di equità che hanno dettato la deliberazione della Camera nell'anno passato, ed a cui io mi associai; ma evidentemente non solo non si è voluto chiudere la porta ad ogni specie di aumento d'imposta fondiaria, ma tanto meno poi si sarebbe voluto concludere che, se un aumento di fondiaria si dovesse adottare, questo fosse da ammettersi per coloro i quali avevano avuto dalla legge del conguaglio uno sgravio, ma non fosse invece da ammettersi per coloro che dalla legge del conguaglio avessero avuto un aggravio. Perché una cosiffatta conseguenza fosse logica, converrebbe supporre che il conguaglio non fosse informato a principii di giustizia.

L'onorevole Marazio ha addotto ancora alcuni argomenti che mi toccano assai da vicino, perchè riguardano il mio luogo natio. Volendo persuadere almeno me, se non i colleghi della Commissione, dell'inopportunità di quest'aumento nella fondiaria, citò lo sviluppo dell'emigrazione che infatti nei luoghi in cui io sono nato è molto considerevole.

Ora io vorrei dire anche qualche cosa sopra questa emigrazione, tanto più che molte volte se ne è usato come argomento per indurre il Parlamento a non ammettere tasse.

Ebbene, io ebbi occasione di studiare questo fenomeno dell'emigrazione, almeno per quanto potevo, e per ciò che riguarda il mio circondario, ed ebbi a convincermi che essa costituisce una delle più importanti sorgenti di ricchezza per medesimo. (*Oh! oh!*)

Il reddito delle terre del Biellese che spetta ai proprietari, io stimo che non possa giungere a 2 milioni di lire all'anno, imperocchè da quei monti, non se l'abbia a male l'onorevole Marchetti, poco c'è da cavare, per quanto riguarda la produzione agricola.

Ma vi è una popolazione la quale, essendo d'indole molto attiva, ha, direi quasi, per bandiera: *dove c'è il lavoro ivi è la patria*, provvisoria, s'intende, perchè dopo tornano tutti a casa. Or bene, essa non esita di recarsi, non solo in altre parti del regno come in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, ma anche in Francia, in Spagna. Io mi ricordo che quando, come studioso di geologia e di miniere, visitava quelle dell'Alvernia, con mia meraviglia ebbi occasione di trovarvi dei miei concittadini che venivano a fare una seria concorrenza ai minatori francesi. E questi ne avevano talvolta forte invidia perchè quelli lavoravano di più, si contentavano di minore retribuzione e, spendendo pochissimo, tornavano a casa con un peculio abbastanza importante. (*Bisbiglio*) Or bene, per ciò che riguarda la cerchia del mio circondario, il risultato dei miei apprezzamenti è il seguente, che le somme portate a casa da tutti questi individui che in gran copia, o come legnaiuoli, o come muratori, o come costruttori e simili emigrano, sommano a circa tre milioni all'anno,

vale a dire una volta e mezza il provento delle terre pei proprietari. Dopo ciò giudichi la Camera se io posso accettare l'argomento dell'onorevole Marazio come sintomo di miseria, per ciò che riguarda il luogo a cui egli ha fatto allusione. (*Movimenti*)

L'onorevole Marazio però vi fa sentire che ha citato un paese, nel quale non vi fu mai emigrazione prima d'ora, quello di Cavaglià.

Or bene, io suggerirò il rimedio all'onorevole Marazio, e sarà di dar mano all'onorevole Valerio per invocare che la legge del subriparto dell'imposta fondiaria in Piemonte abbia la sua efficacia. Ed infatti io ho guardato quelle certe tabelle ora lodate, ora incriminate, secondo il punto di vista dal quale si giudica, relative al subriparto della fondiaria in Piemonte. Ivi ho trovato che mentre il consorzio di Cavaglià aveva nel 1864 una imposta di 22,474 lire, pel fatto accertamento dei suoi redditi non solo non dovrebbe avere aumento pel fatto dei 48 centesimi che vennero aggiunti al Piemonte, ma scendere invece a 13,474 lire. È fuor di dubbio che il paese citato dall'onorevole Marazio, per ciò che riguarda la sua agricoltura, è in condizioni veramente gravi; ma io credo che egli, quando verrà in campo la questione del subriparto in Piemonte, non vorrà dimenticarle.

Ma, lasciando le obiezioni particolari fatte dall'onorevole Marazio, vengo alle obiezioni di principio che furono mosse dall'onorevole Castellani, con un frasario, mi permetta di dirlo, udito il quale ho dovuto rallegrarmi che, giusta le sue dichiarazioni, egli intendesse parlare con benignità, non per combattere, ma per persuadere.

Però confesso che mi trovo in un certo imbarazzo per rispondere all'onorevole Castellani, non già perchè mi senta annichilito dai suoi fulmini (*Si ride*) contro il sistema finanziario, poichè, lo dichiaro, sono un peccatore impenitente, ma piuttosto per un'altra considerazione, ed è che, se lasciamo la parte negativa del suo discorso e veniamo alla positiva, cioè alle proposte da lui fatte, dovrei quasi accusare l'onorevole Castellani di aver fatto un plagio nelle deliberazioni che io stesso ebbi altra volta a proporre al Parlamento.

Infatti, quali sono i grandi cavalli di battaglia dell'onorevole Castellani?

Egli dice: voi dovete tassare i redditi di ricchezza mobile al netto dalle spese di produzione, ed il lordo delle annuità passive, con diritto di rivalsa sul creditore.

Io prendo un progetto di legge che ebbi l'onore di presentare alla Camera nel 1862, e vi trovo all'articolo 12 « che non potranno far parte delle spese ammesse in deduzione gli interessi dei capitali impiegati nell'esercizio, siano propri dell'esercente, o tolti ad prestito; » e poi la corrispondente disposizione pel diritto di rivalsa all'articolo 29 così concepita:

« Per tutte le passività che gravitano sul reddito

del contribuente e che saranno state comprese nel suo reddito imponibile, egli avrà diritto di ritenere sopra i suoi creditori la tassa proporzionalmente dovuta da questi ultimi, a cui ne sarà tenuto conto nella valutazione del proprio reddito. »

Dimodochè per parte mia non posso oppugnare questo principio dall'onorevole Castellani manifestato...

CASTELLANI. Siamo d'accordo.

SELLA, *relatore*. D'accordo sì nel concetto, ma non d'accordo nella maniera con cui sono dall'onorevole Castellani stigmatizzate le opinioni contrarie. Mi perdoni, ma io non posso a meno di rammentare le discussioni che ebbi poi a sostenere come deputato nella Commissione della Camera che riferiva sopra questo progetto di legge, e precisamente con un uomo di cui tutti dobbiamo rimpiangere la perdita, coll'onorevole Pasini.

L'idea dell'onorevole Pasini trionfò; a lui parve che, procedendosi per denunce, si riuscisse più sicuramente all'accertamento della verità, quando si chiedesse direttamente a ciascun contribuente il suo reddito netto. Egli credeva che la domanda del reddito lordo con diritto di rivalsa sul creditore fosse acconcia più a nascondere che a svelare la verità.

Io era e sono tuttora d'opinione contraria; e, se si trattasse qui *de iure constituendo* o di rifare la legge, starei tuttora per questa proposta. Quindi, ove si trattasse di rimescolare da capo queste leggi, ed allora si proponesse questa variazione, mi troverei in ciò alleato dell'onorevole Castellani.

Non combatto dunque il merito della sua proposizione, ma non credo opportuna in questo momento una simile innovazione, e tanto meno credo poi che si debbano stigmatizzare così severamente (me lo perdoni) quelli che anche nel merito della questione hanno opinione contraria.

Un'altra grande questione solleva l'onorevole Castellani. Egli vuole l'abolizione della diversificazione. Notò già ieri l'onorevole Minghetti che il mio progetto di legge sulla ricchezza mobile non ammetteva la diversificazione, ed ora io aggiungerò che nella relazione al medesimo annessa persino si combatteva *a priori* l'idea della diversificazione. (Benissimo! *a sinistra*)

Permettano un momento, verremo anche al *Benissimo*. (*ilarità*) Ed ora starei per dire che il plagio va più in là.

L'onorevole Castellani mi ha perfino preso un certo 15 per cento come aliquota sulla ricchezza mobile, che io aveva proposto alla Camera nel dicembre del 1865, in mezzo a certe manifestazioni, che la stenografia ebbe la cortesia di chiamare: « movimento sopra alcuni banchi. » (*ilarità*)

Ma mi affretto di dichiarare che il mio 15 per cento non corrisponde per nulla al 15 per cento dell'onorevole Castellani.

Nel 1865 io dovevo ammettere la diversificazione che il Parlamento aveva deliberata nel 1864.

Vi era poi un'altra circostanza, piccola in apparenza, ma in sostanza di grande entità, cioè che la tassazione si commisurava non su tutto il reddito, ma solo sopra l'eccedenza del reddito di ciascun contribuente al di sopra delle lire 250 imponibili. Questa disposizione diminuiva notevolissimamente l'entità della tassa per i piccoli redditi, tanto che, forse ricorderanno parecchi, quali accuse di socialismo, di tassa progressiva mi siano allora state fatte per questo favore alle classi meno agiate. Disposizione però, che vedo con piacere tuttora reputata giusta da economisti di primo ordine.

Per conseguenza, la mia proposta d'allora si riduceva in realtà ad un'aliquota media, inferiore al 10 per cento sul reddito effettivo.

Ma io torno un momento sull'abolizione della diversificazione, ed al relativo *Benissimo* che pronunciava qualcuno della Sinistra. Parrà a taluno inopportuno il discorrerne, non parendo alla Commissione venuto il momento di deciderla. Ma, dal momento che vi è chi attacca il progetto transitorio e provvisorio della Commissione, dicendo che si deve invece decidere subito l'abolizione della diversificazione e la tassazione al lordo, bisogna pur dirne qualche parola.

Sono ben sicuri l'onorevole Castellani e gli onorevoli che dicevan *Benissimo*, che tutte quante le ragioni sieno per l'abolizione della diversificazione, e non ve ne siano delle plausibili per la sentenza contraria?

Ho l'aria di parlare contro di me, ma siccome domando il rispetto di coloro che hanno opinione contraria, credo dover esporre le mie stesse dubbiezze.

È egli proprio vero che un reddito perpetuo di mille lire sia onninamente eguale ad un reddito temporario, precario di mille lire?

L'onorevole Castellani non ne ha alcun dubbio; ha addotte le sue ragioni, che sono quelle di tutti coloro che si oppongono al sistema degli attuari inglesi. Egli dice: se voi non avete le vostre mille lire di reddito che per 20 anni, non pagherete la vostra tassa che 20 volte; invece, se l'avete per cento anni, la pagherete cento volte; per conseguenza non vi è differenza.

Ma se si prendesse un uomo, non comune, ma che avesse il senso comune, il che è molto raro, e gli si chiedesse: eccovi un proprietario, il quale ha dalle sue terre un reddito sicuro di 10,000 lire, ed eccovi un figlio della propria opera, il quale, lavorando giornalmente, arriva anche a farsi un lucro annuo di 10,000 lire, ebbene, quale è la differenza fra questi due? Son certo che risponderebbe: la differenza è evidente; il primo può spendere annualmente tutte le 10,000 lire, senza deteriorare la sua posizione; mentre l'altro, se annualmente spende le 10,000 lire, si trova, nei suoi tardi anni, nella condizione di dover guardare se nel paese in cui vive vi sia l'istituzione degli ospedali. (*Si ride*)

Vi è qualche cosa di più: per taluni qualche volta

è una restituzione di capitali. Se l'onorevole Castellani avesse un figlio, e volesse educarlo come si conviene per farne un uomo importante, e spendesse un capitale, per esempio, di 30,000, 40,000 lire, onde farlo studiare, viaggiare, metterlo in grado di poter più tardi rendere dei servizi seri al proprio paese ed a se stesso, da quando cominci a trarre qualche profitto dall'opera sua, fino a che non avrà lucrato quelle 30 o 40 mila lire, per verità, egli non ne trarrebbe che restituzione di capitale.

Queste considerazioni sono troppo note a tutti coloro che si occupano di questa materia, e chiedo scusa alla Camera se le faccio; e non è già per dire che io sia convinto dell'utilità della diversificazione, io rimango ciò nonostante d'opinione contraria, perchè credo che la diversificazione abbia introdotta una complicazione nella legge; inoltre credo che sorgano delle disuguaglianze non giustificate; vi sono dei redditi permanenti che diventano temporanei per la qualità della persona che ne fruisce; ma non debbo nascondere che la gravità delle obiezioni si fa assai più seria quando si vuole elevare l'aliquota della tassa al 15 per cento; ed invece io udii frasi vivissime, udii che, mantenendo la diversificazione, *non si ha nè la scienza nè la giustizia per guida*. Confesso che io non oserei lanciare tale freccia contro coloro i quali hanno su di ciò opinione diversa dalla mia; avrei gran timore che essa si ritorcesse contro di me.

È fuor di dubbio che, adottando i provvedimenti proposti dall'onorevole Castellani, i proventi dell'erario crescerebbero notevolmente. Prima di tutto colla semplice diversificazione, se si dee stare alle proporzioni che risultano dai dati raccolti nei documenti pubblicati in varie epoche dal Ministero, il reddito imponibile dovrebbe crescere di un terzo. Per conseguenza si avrebbe già per questo solo rispetto un aumento molto notevole.

CASTELLANI. Non un terzo.

SELLA, relatore. Si provi l'onorevole Castellani a cercare la proporzione tra il reddito imponibile e la differenza tra il reddito netto ed il reddito imponibile, e troverà che questo è circa il terzo di quello.

Del resto, non fermiamoci a considerare se la quantità d'un quarto, d'un terzo o di due terzi, ciò poco importa. Quello che affermo, e che l'onorevole Castellani non negherà, è che il reddito imponibile cresce notevolmente, quando si sopprime la diversificazione.

Egli è fuori di dubbio che, se si portasse la tassa sui capitali di 8, 80 per cento, come propone la Commissione, senza i centesimi provinciali e comunali, al 15 per cento come proporrebbe l'onorevole Castellani, quando ci si includano i centesimi addizionali, dato che il reddito imponibile rimanga quale risulta dalle tabelle attuali, si avrebbe un maggior profitto.

È innegabile ancora che, se i redditi industriali e commerciali, per compensare le industrie ed i com-

merci dei danni recati dai trattati che lamentava l'onorevole Castellani, invece di essere tassati del 6 60, ovvero del 9 60 per cento, come proporrebbe la Commissione, secondo che si tolgano o no i centesimi addizionali, fossero tassati del 15 per cento, e non sparissero in copia dalle dichiarazioni, si avrebbe un aumento d'entrata. Se poi il lavoro invece di essere tassato, come propone la Commissione, del 5 50 per cento, quando non si tenga conto dei centesimi addizionali, ovvero dell'8 per cento, quando di questi si tenga conto; se, dico, il lavoro sarà tassato al 10 per cento, ove si tratti d'impiegati governativi, ed al 15 per le altre persone, non v'è dubbio che, se le tabelle dei redditi imponibili continuano ad essere quali sono oggi, ci sarebbe un aumento di prodotto. Ma io domanderei ai colleghi stessi che seggono su quei banchi (*Accennando a sinistra*), se sarebbero veramente disposti a seguire l'onorevole Castellani sopra questa strada. Una volta posta questa questione, si deve riconoscere, o signori, che essa è molto grave, e che non va trattata così leggiermente; nè certo l'onorevole Castellani intende di trattarla in tal guisa, avendo egli profondi convincimenti, di cui ci ha date le più ampie manifestazioni. Ma io torno a chiedere se coloro che gli seggono d'accanto intendano seguirlo nell'abolizione della diversificazione, e se intendano prender partito con lui nel ritenere che il reddito temporaneo delle braccia, il lavoro, debba essere colpito nè più nè meno di quanto è colpito il reddito del capitale.

L'onorevole Castellani dice: « coi vostri sistemi ci sono mille milioni di redditi che sfuggono all'imposta. »

Veramente di questi mille milioni, in tutti i casi, sopra 300 mi pare che ci dovremmo già essere intesi, imperocchè la Camera ha deliberata la tassazione della rendita pubblica per ritenuta; cosicchè la differenza comincierebbe un tantino a diminuirsi.

Ma io domanderò all'onorevole Castellani, che ha fatto il suo conto, prendendo crediti ipotecari ed un reddito chirografario supposto abbastanza grave, di 180 milioni, io gli domanderò con quale criterio ha stabilito questa somma.

Per quanto io so, dei prestiti importanti senza ipoteca, relativamente alla proprietà fondiaria, non se ne fa moltissimi. Ad ogni modo io non ho nessuna ragione per dire che costituiscano un reddito piuttosto di 80, che di 180, o 280; io non ne so nulla: invidio anzi l'onorevole Castellani che abbia avuto dei dati per portare con molta sicurezza una cifra di questa natura. (*Si ride*) Poi egli ha tenuto conto dei titoli di credito delle strade ferrate, delle banche, ecc., ed ha detto: tutto questo mi dà 1200 o 1300 milioni. Nella tabella A dei redditi permanenti non trovo segnati che 228 milioni, i quali, coll'aggiunta di ciò che spetta alla Venezia, si eleveranno a 300 milioni.

Comunque sia però i mille milioni dell'onorevole

Castellani si trovano già ridotti a 700 per effetto della ritenuta sulla rendita.

Ma io domanderò all'onorevole Castellani: di questi suoi supposti mille milioni, non crede egli che ve ne siano molti i quali figurano nei redditi industriali e commerciali?

Vediamo un po' un bilancio conosciuto da tutti poco meno che quello dello Stato, il bilancio cioè della Banca. La Banca darà, per esempio, un reddito di 10 milioni come suo reddito proprio: ma come si compongono questi 10 milioni? La Banca credo che non abbia meno di 800,000 lire di rendita pubblica.

Voci. Oltre un milione.

SELLA, relatore. Più d'un milione, come sento a dire. Si è parlato tempo addietro di ottanta milioni di Buoni del tesoro, che costituirebbero un reddito di quattro milioni. Per conseguenza, se una parte non piccola del reddito di questo stabilimento risulta da operazioni di sconto, di anticipazioni, ecc., una parte tutt'altro che indifferente in che consiste? In una parte di quei redditi che l'onorevole Castellani computava nei suoi mille milioni.

Se l'onorevole Castellani va da un banchiere ad informarsi dell'origine dei suoi redditi, se esamina realmente come i redditi siano nati, vedrà che una parte non insignificante gli proviene per via dei titoli che egli tiene nelle mani, non foss'altro che per l'esercizio della sua professione; imperocchè, se un tale gli va a domandare un'obbligazione demaniale, od una cartella del debito pubblico, od una obbligazione delle meridionali e via discorrendo, il banchiere dev'essere in posizione di potergliela somministrare. Potrà anche questo banchiere aver redditi per prestiti chirografari od ipotecari, che tiene in uno stesso inventario cogli altri.

Per conseguenza, parte non indifferente di quei vani che l'onorevole Castellani lamenta, si trovano, a mio avviso, fra i redditi industriali e commerciali. Se ne può anzi trarre un importante argomento per dimostrare che in questi casi la diversificazione è una vera ingiustizia.

Ma quando si adottino i temperamenti dell'onorevole Castellani, crede egli che questi mille milioni veramente si troveranno tutti? Crede egli che nulla sfuggerà alla dichiarazione, soprattutto se si mette la non benigna aliquota del 15 per cento, come egli propone?

In Inghilterra il sistema delle consegne vige da un pezzo, e vige con un'aliquota che oggi è di 4 pence di lira sterlina, corrispondenti all'uno e due terzi per cento. Si capisce che per un'imposta di questa natura gl'incidenti alla frode, per verità, debbono essere ben pochi.

Non citerò esempi conosciutissimi di queste frodi, il caso della nuova strada aperta in Londra e simili; ma dico che in un libro recentissimo del Dudley-Baxter si ammette essere almeno il 16 per cento del reddito della cedola D, per incuria o per frode, sottratto alle

dichiarazioni. Per conseguenza, evidentemente, noi dobbiamo chiederci se, quando si aumenti l'aliquota dell'imposta sulla ricchezza mobile al di là di certi limiti, giunta ad un certo punto, l'entità delle frodi non torni in diminuzione del provento della tassa. Per certo avverrà che si gravi molto l'onesto, mentre il disonesto trova modo di sottrarsi al tributo che gli spetta. Quindi io crederei che, anche considerando questo stato di cose, non se ne debban trarre così vive conclusioni, come l'onorevole Castellani faceva, contrarie al sistema della Commissione.

Esaminiamo ora i risultati immediati che l'erario avrebbe dalle proposte dell'onorevole Castellani. Già nel suo discorso di avant'ieri, ed anche meglio verso il fine della seduta di ieri sera, egli dichiarò che, se intende in avvenire di portare l'imposta sulla ricchezza mobile al 15 per cento, coi centesimi addizionali, sopra il reddito non diversificato, egli intenderebbe tuttavia fare il condono dell'imposta pel secondo semestre 1866 e per il 1867.

Or bene, siccome la vostra Commissione non va nelle sue modeste elucubrazioni al di là di un biennio, ci sia permesso domandarci un po' di conto di cassa, ed esaminare quanto in sostanza si incasserebbe secondo il nostro sistema, oppure secondo il sistema dell'onorevole Castellani da oggi a tutto il 1870, ma prescindendo dal tener conto del 1868, perchè non so come egli intenderebbe fare per quest'anno.

Cominciamo a considerare il capitale. Noi proponiamo:

Per il secondo semestre 1866	4	»	per 100
Per il 1867	8	»	»
	12	»	»
Al più per centesimi addizionali . . .	6	»	»
Per il 1869	8	80	»
Per il 1870	8	80	»
	35	60	»

Se si ammettessero i centesimi addizionali anche per il 1869 ed il 1870, si avrebbe al più	8	»	»
	43	60	»

Dal lavoro noi chiediamo:			
Pel secondo semestre 1866	2	50	per 100
Pel 1867	5	»	»
	7	50	»
Al più per centesimi addizionali . . .	3	75	»
Pel 1869	5	50	»
Pel 1870	5	50	»
	22	25	»

ed ammettendo i centesimi addizionali anche pel 1869 e 1870 si avrebbe al più	5	»	»
	27	25	»

Or bene, cosa chiederebbe l'onorevole Castellani? Egli abolirebbe tutto ciò che si riferisce al 1866 e 1867, prescindendo anche qui come nei calcoli precedenti dal 1868, e quindi si limiterebbe a chiedere pel 1869 e 1870 il 30 per cento. Quindi se si riduce a numeri la proposizione dell'onorevole Castellani, essa per questo biennio consiste nello aggravare più che non fa la Commissione il lavoro, e meno che la Commissione non faccia, il capitale.

Parlo ben inteso di questo biennio, perocchè oltre procedendo la cosa va assai diversamente; egli grava il lavoro in una scala immensamente più grande di quello che non lo gravi la Commissione.

Ma, riducendoci al biennio, siccome non molto grandi sarebbero i divari nel risultato finale fra la proposta dell'onorevole Castellani e quella della Commissione, per verità mi pare non meritissimo che il frasario summentovato si sfoderasse tutto contro di noi.

C'è pure un'altra questione per la quale l'onorevole Castellani e con lui parecchi altri de' nostri colleghi hanno fatto vivissime obiezioni contro il sistema proposto dalla Commissione, ed è la questione dell'imposta fondiaria.

La proposta nostra venne qualificata spogliazione di proprietà, di imposta le mille volte peggiore di quella del macinato e simili.

Ma esaminiamo un momento come stanno le cose. Ritorno al Piemonte, e mi sia permesso appellarmi al risultato di quelle dichiarazioni di cui si è tanto parlato in questa seduta.

Per mezzo di quelle osservazioni che, dalla maggioranza degli oratori che ne hanno discusso, mi pare non siano state molto encomiate, si trova che il reddito totale di quel compartimento è di 120 milioni; e vi sarà certo stato più di un errore. Qualcuno confessò qui di aver fatte le dichiarazioni de' redditi, senza sapere quello che dichiarava; ma, di regola, credo che una cosa avranno tutti saputo, ed è di non dichiarare di più di quello che avevano di reddito (*Si ride*), almeno questa parmi che sia l'ipotesi la più verosimile. Ci potrà essere qualche eccezione, qualche affitto che non si possa rinnovare nelle stesse circostanze, ammetto tutto quello che si vuole, ma, di regola, mi sia lecito concludere che il reddito totale fondiario debba essere per quel compartimento piuttosto superiore che inferiore a questa somma di 120 milioni.

Ebbene il contingente che per la legge di conguaglio tocca al Piemonte, mostrerebbe che così esso verrebbe ad essere tassato in ragione dell'11 70 per cento.

Io francamente credo che se si fanno revisioni, crescerà notevolmente il reddito, e per conseguenza diminuirà l'aliquota. Io credo di non essere tanto avventato (è però una mia opinione, un mio apprezzamento, libero a tutti di non crederci) nel ritenere che il contingente totale non grava mediamente quel compartimento molto al di là del 10 per cento del reddito. Non

basta; ho il convincimento non meno profondo che vi sono altri compartimenti, in cui, se si facesse la stessa operazione di accertamento della rendita effettiva dei terreni, si troverebbe che il contingente ad essi attribuito dalla legge del conguaglio li aggrava meno che in Piemonte, meno cioè del 10 per cento.

Non nego che vi siano qua e là dei casi gravissimi, e che lo strumento ripartitore (per ripigliare una frase di cui un'altra volta mi servii, e che l'onorevole Lovito ebbe la cortesia di ricordarmi) sia cattivo; ma possiamo noi venire alle conclusioni dell'onorevole Castellani sopra l'entità in genere di quest'imposta fondiaria? Intendiamoci. Certamente considero anch'io come un carico gravissimo il 10 per cento. Il 10 per cento con 3 decimi vorrebbe dire 13, che con altri 10 per cento delle provincie e dei comuni farebbero 23, cioè una cosa gravosissima; ma non siamo al punto indicato dall'onorevole Castellani. Esso, volendo giudicare quel sistema che egli chiamava fiscale, e che, a mio avviso, lo è così poco che l'Italia paga a mala pena i due terzi di quello che dovrebbe pagare colle spese attuali (*Movimenti*), ha detto: vedete, che sistema avete voi impiantato? Vi ha un terzo di cittadini che sui suoi redditi paga il 50 per cento, un terzo che paga dal 5 al 12 per cento, ed un terzo di felici mortali che non paga nulla.

L'onorevole Possenti che ha fatto una memoria, la quale gli deve aver costato molta fatica, partendo da tutta una serie di dati per risolvere, come meglio si poteva, nello stato attuale delle nostre conoscenze, il riparto delle totali imposte sopra le varie classi di cittadini in ragione del loro reddito, e che ha trovato, dopo tutto questo lavoro di cui espone i risultati con quella modestia che gli è propria, essere attualmente l'imposta, in genere, in Italia fra il 24 e il 25 per cento per quelli che hanno maggior reddito, e il 16 per cento per quelli che hanno redditi minori, l'onorevole Possenti, dico, deve essersi trovato annichilito, sentendo l'altro giorno affermare con sicurezza dall'onorevole Castellani che invece il riparto dell'imposta avviene in questa maniera: un terzo ha il 50 per cento, un altro terzo dal 5 al 13 per cento, ed un altro terzo zero.

La questione dell'incidenza dell'imposta è, in tutti i casi, gravissima: udii sempre che gli economisti non ci si avventurano che con molta prudenza; e, quanto a me, preferisco dichiarare che le cognizioni mi fanno difetto per trattarla. Però credo di poter ritenere con qualche fiducia di essere vicino al vero asserendo che entità dell'imposta fondiaria non raggiunga mediamente i limiti che egli ha indicato.

L'onorevole Castellani poi si è molto meravigliato di questo benedetto sistema fiscale, perchè non applica per nulla l'articolo 25 dello Statuto, che vuole i cittadini tassati *in proporzione dei loro averi*.

L'onorevole Castellani dice: eccovi mille lire di rendita fondiaria, ed eccovi mille lire di rendita di ric-

chezza mobile; perchè non mettete voi egual imposta sopra l'una e sopra l'altra rendita? Potete voi sostenere che questa sia giustizia? Potete voi sostenere che si rispetti lo Statuto procedendo in questa maniera?

L'onorevole Castellani comincia per risolvere a dirittura la questione dell'assetto delle imposte; taluno si domanda se l'imposta debba essere sul capitale, oppure sui redditi.

L'onorevole Michellini, quando si discuteva il progetto di legge sulla ricchezza mobile, la voleva sui godimenti; economisti molto rispettabili, fra cui Stuart Mill, la vogliono sulle spese.

Per l'onorevole Castellani, non c'è ombra di dubbio, la tassa deve essere esclusivamente sul reddito. Io capisco che egli è logico nel suo ordine d'idee; segue, direi, lo stesso principio con cui egli decideva con tanta nettezza e sicurezza la questione della diversificazione dell'imposta.

Ma crede davvero l'onorevole Castellani che in ciò nulla abbia che fare il capitale, e che questo non si debba considerare nè punto nè poco? Crede egli che sia nella coscienza comune che un reddito di 1000, proveniente da un capitale che vale 10,000, sia propriamente la stessa cosa che un reddito di 1000 proveniente da un capitale che vale 20,000? Crede l'onorevole Castellani che la coscienza pubblica ammetta che chi, per esempio, vive in uno splendido palazzo, fornito di ricchissimi arredi e di mille dovizie, non fruttifere nello stretto senso della parola, sia nella stessa condizione di chi avesse uguale reddito ed abitasse un tugurio sprovvisto d'ogni cosa?

L'onorevole Castellani ha egli ben ponderata l'importanza della sicurezza del capitale? Crede egli che sia proprio lo stesso l'averne un reddito di un capitale sicuro od un reddito di un capitale incerto? Io intendo l'ordine d'idee in cui egli è, lo rispetto, ma esito a dividere intieramente la sua opinione: e se un reddito è prodotto da un capitale che può perdersi, e suppongo che si perda affatto? L'onorevole Castellani se ne consola facilmente e dice: cessato il capitale, cessa il reddito, e quindi anche l'imposta. Io confesso che non intendo come un reddito sicuro di capitale sicuro, come la terra, sia onninamente equivalente ad egual reddito incerto di capitale che versi esso stesso in pericolo.

Io vorrei inoltre chiedere se realmente queste 1000 lire di rendita fondiaria, poste a paragone di 1000 lire di rendita di ricchezza mobile per gli attuali ordinamenti, si trovino realmente nella stessa condizione di cose rispetto all'imposta. Attualmente per la ricchezza mobile si deve fare la dichiarazione dei redditi ogni anno; pertanto, se qualcuno fa dei risparmi, cresce i propri redditi ed ha un aumento d'imposta. Ma se, invece, si parla di redditi fondiari, i risparmi che si consacrano al miglioramento del fondo, e che vengono ad

aumentare il reddito del fondo medesimo, stando all'assetto attuale dell'imposta, sono dessi tassati?

Io non intendo certamente di ricordare qui la detrazione di parte almeno del capitale corrispondente alla tassa antica, che avviene nei passaggi di proprietà, perchè certamente io provocherei molte ire; ma dopo tutte queste considerazioni che vengo d'accennare (che del resto non sono mie, sono di tutti, sono notorie ed arcinotorie), mi sia lecito il dire che la materia merita almeno di essere meditata per bene.

L'onorevole Castellani non ha dubbio alcuno nei felici risultati del suo sistema. Di capitale per lui non occorre discorrerne. Mille lire di reddito esistono, dunque debbono sempre essere tassate in ragione di mille lire, e trova la questione decisa dall'articolo 25 dello Statuto. Veramente lo Statuto parla di *averi*, ed io non so se per *avere* s'intenda il capitale od il reddito. Credo che si possano dire molte cose in favore della prima ipotesi. Ad ogni modo, io non vorrei che da queste considerazioni giudicassero taluni che io sia di quelli che pensano esservi nella proprietà fondiaria notevole margine di novelle tassazioni, non esserci invece nulla da fare per ciò che riguarda la ricchezza mobile.

Io non ho ancora abbandonato del tutto le mie antiche opinioni su questo argomento; e visti i risultati che si ebbero nella parte d'Italia a cui ho l'onore di appartenere, e dopo aver presa ulteriore conoscenza di quello che avvenne nelle altre provincie del regno, sono confortato a credere che forse qualche aumento, ma non molto grande, si può fare.

Ma, signori, la considerazione che essenzialmente m'induce ad essere favorevole alla proposta della Commissione è questa: che noi abbiamo preso, per così dire, un impegno, allorquando si votava la legge sul macinato, ed è di tassare ulteriormente e direttamente gli abbienti.

Ho udito in quella circostanza da tutti i banchi reclamare contro una tassa la quale, per avventura, potesse in qualche parte ricadere anche su chi ha meno. Pareva che fosse universale questo desiderio di tassare gli abbienti; e dalla parte opposta della Camera si proponeva appunto questa serie di decimi che ora la Commissione porta innanzi; si mostrava insomma di non rifuggire da un accrescimento di tassa sopra coloro che più possiedono.

Ora, o signori, io mi rivolgerò specialmente a quelli fra voi che sono proprietari, e dirò loro: dopo che avete votato il macinato, avete voi il coraggio di tornarvene a casa e confessare che, quando si propose di tassare un poco, perchè non è poi moltissimo, i proprietari, non avete più voluto saperne; come direi ai professionisti, ai detentori di ricchezza mobile: è vero che il Ministero non ha proposto nella sua tassa sull'entrata un aggravio per voi, imperocchè la tassa sul-

l'entrata, per quello che riguardava i maggiori aggravi, cadeva più specialmente sui proprietari, ma, dopo che avete votato il macinato, oserete presentarvi davanti ai vostri elettori dopo esservi rifiutati ad un piccolo aumento, almeno come dimostrazione morale, come espressione di questo desiderio che tutti abbiamo di partecipare ai gravami che sono necessari per ristaurare il credito pubblico?

Io vi confesso, o signori, che questo è il concetto che mi ha indotto a dare il mio voto favorevole alla proposta della Commissione, e che ora m'induce a pregare la Camera di volerla accogliere.

Io comprendo che, come l'onorevole Castellani, parecchi altri sieno stati impressionati da questa disuguaglianza di tassazione che pur rimarrebbe tra il reddito fondiario ed il reddito di ricchezza mobile; ma nelle cose umane, a mio avviso, non devesi tanto guardare il punto assoluto in cui si è, quanto la ragione del loro andamento, se cioè si sale o se si scende. Poco importa oggi che uno sia più basso di un altro, se il secondo cala ed il primo ascende, poichè questo si troverà presto al di sopra di quello.

Esaminiamo quindi come abbiamo trovato e come stia oggi l'Italia, per ciò che concerne la ragione dell'imposta sulla ricchezza mobile e l'imposta fondiaria. È prezzo dell'opera il considerare un istante che cosa ha fatto questa cappa di piombo del sistema fiscale; esaminiamolo nei rendiconti del 1859 e del 1860. Le antiche provincie avevano 15 milioni d'imposta fondiaria, sette milioni e mezzo fra tassa patenti ed imposta personale mobiliare; ma quest'ultima andava tanto a carico dei proprietari, quanto dei detentori di redditi di ricchezza mobile; sei milioni e mezzo sarebbero riuniti a carico della ricchezza mobile.

In Lombardia vi erano 21 milioni d'imposta fondiaria e 3 milioni tra tassa patenti ed imposta personale mobiliare; ma della personale-mobiliare parte non piccola, forse oltre un milione, andava a carico dei proprietari. A Parma vi erano 3 milioni ed alcune centinaia di migliaia di lire per la tassa fondiaria, e vi erano per la ricchezza mobile appena 283,000 lire. A Modena era presso a poco lo stesso. In Toscana 6,600,000 lire di tassa fondiaria, 1,344,000 lire per la tassa di famiglia, la quale in parte, certamente non piccola, ricadeva anche sugli stessi proprietari.

Non ho bisogno di parlare delle provincie napoletane e siciliane, di cui lodava ieri le leggi civili l'onorevole Maiorana Calatabiano. Là vi era una tassa non indifferente sopra la rendita fondiaria. Non so qual altra gravitasse sopra i redditi della ricchezza mobile.

Voci. Niente!

SELLA, *relatore.* Allora non parlerò delle provincie napoletane e siciliane, quantunque avrei tutto l'interebbe a metterle in conto; prenderò solo le provincie in cui c'era la tassa sulla ricchezza mobile. Ebbene, contro 49 milioni di tassa prediale, trovo 12 milioni

per la ricchezza mobile o mista. Anzi se da questa diffalco la parte che spettava ai proprietari, trovo 9 milioni circa; vale a dire, che, allorquando il regno si formò, l'imposta sulla ricchezza mobile non era che il 17 per cento dell'imposta fondiaria. E, se si mettessero in calcolo le provincie napoletane, non ho bisogno di dimostrare che questo 17 per cento diminuirebbe d'assai.

Andiamo anche più addietro. Andiamo ad un uomo che in fatto di finanza nessun italiano ricorda senza venerazione, al ministro Prina.

Ho esaminato un suo bilancio, quello del 1809, e vi ho trovato lire 51,647,000 d'imposta prediale, e 6,351,000 tra imposta personale, patenti, arti e commercio. E siccome di queste, la parte personale cadeva anche sui proprietari, così la tassa sulla ricchezza mobile, si riduceva all'8 per cento della tassa fondiaria. Se Prina avesse avuto davanti a sè qualcuno che avesse considerato quelle imposte come l'onorevole Castellani, lascio pensare come egli avrebbe veduto qualificato il bilancio che egli faceva.

Noi trovammo dunque il regno in queste circostanze, come diceva. Nelle parti in cui vi era la tassa sulla ricchezza mobile, questa era il 17 per cento della tassa fondiaria, prescindendo interamente dai centesimi addizionali, perchè altrimenti il caso si aggraverebbe ancora in favor mio. Ora nel bilancio del 1869 qual risultato abbiamo?

Mi perdoni la Camera se entro in questi particolari; ma fu tanto attaccato questo sistema fiscale, in cui, lo confesso, sento d'aver presa una tal parte...

CRISPI. Molta.

SELLA, *relatore.* Molta, lo ammetto. In ogni caso io mi prendo molta parte del biasimo inflitto dall'onorevole Castellani contro questo sistema. Se si trattasse di ricevere degli elogi, tacerei; ma si tratta di dividere dei rimproveri, è mio dovere di reclamarne la mia parte. Or bene, io noterò che nel 1862, prima di presentare questo progetto di legge, che l'onorevole Castellani chiama sistema senza scienza, senza giustizia, fondato sull'empirismo, ecc. (*Susurri a sinistra*)

Non parlo di me, che pure l'ho studiato per alcuni mesi, il meglio che poteva, colla più grande intensità che era nelle mie forze; ma era materia già studiata da molti uomini i quali certamente potevano meritare il rispetto del paese. Io ne vedo uno sui banchi del Ministero (*Accennando al ministro Broglio*): l'Italia non accetterà i suoi verdetti musicali (*Ilarità generale e segni di approvazione*), ma certamente, in fatto di economia politica, nessuno vorrà negare la sua competenza. Lo studio poi fu fatto con un uomo (e siccome non lo vedo presente, mi sia lecito di citarlo, e di dimostrargli in questa occasione tutta la mia gratitudine: alludo all'onorevole Ferrara) il quale io credo sia, non solo in Italia, ma in tutto il mondo civile, considerato come uno degli economisti di maggior polso.

Mi era facile in quella circostanza, qualora non fossi partito da questa convinzione, che si doveva tassare, e tassare fortemente i redditi di ricchezza mobile, mi era facile, dico, seguire l'andazzo, abbastanza comune, delle tasse molteplici, delle tasse indiarie. Io credo che si sarebbe ottenuto poco, tale è la mia opinione personale; ma ad ogni modo vediamo quali furono i risultati del sistema.

Essi sono espressi da queste cifre. Prendiamo il bilancio del 1869, e troviamo circa 73 milioni per la tassa mobiliare, e 159 milioni per la fondiaria, vale a dire che la tassa sulla ricchezza mobile è cresciuta al 46 per cento della fondiaria.

Consideriamo ora le piccole innovazioni che dall'attuale Commissione si propongono, congiunte con quella importantissima che adottaste in occasione della discussione della legge sul macinato, intendo la ritenuta sulla rendita pubblica: come si modificano le cifre, stante i risultati e le presunzioni che io chiamerei ufficiali? Credo che vi sarà poi da dire qualche cosa all'atto pratico, ma ad ogni modo prendiamo quelle per ora.

Ai 73 milioni previsti in bilancio bisogna aggiungere 24 per la ritenuta e 9 per il decimo che si propone; in totale andremo a 110 milioni di tasse sopra la ricchezza mobile.

Invece, per ciò che riguarda l'imposta fondiaria, parlando sempre della parte spettante al Governo, ai 158 milioni che avevamo prima, se ne aggiungerebbero, tra terreni e fabbricati, appena 13, in tutto 171 milioni: cosicchè dal 46 per cento le tasse sopra la ricchezza mobile, rispetto alla fondiaria, salirebbero al 61 per cento.

Io non credo che questo sistema, anche per chi è nell'ordine d'idee dell'onorevole Castellani, ma che tuttavia riconosce che si va nelle cose umane con una certa gradazione, non credo, dico, che meriti d'essere riprovato con tanta severità.

L'obbiezione principale, che forse ha fatto più impressione sulla Camera, per quel che riguarda l'imposta fondiaria, specialmente paragonata colla ricchezza mobile, e che forse indusse l'onorevole Castellani a dichiarare quell'aliquota 50 per cento di cui testè io parlava, è la considerazione del credito ipotecario. Si dice: vedete quanta è la gravità del credito ipotecario; esso corrisponde a 360 milioni di reddito. Ma fermiamoci un istante su quest'oggetto.

Io non ho elementi, nè mi fiderei a dividere per terzi od altrimenti queste somme, non mi fiderei a ridurre la cosa in cifre; ma, per quella conoscenza che ogni uomo acquista di quello che succede nell'atmosfera in cui vive, qualche idea sulla materia si deve pur avere.

Ora, o signori, io conosco dei crediti ipotecari abbastanza importanti, i quali non riguardano per nulla la proprietà fondiaria. Per esempio, un industriale,

un commerciante, il quale è ad un tempo proprietario, vuole intraprendere una speculazione di commercio o d'industria, prenderà ad prestito una somma; come elemento di guarentigia e di fidanza mette innanzi il suo fondo; ma egli, come proprietario, non è nè più ricco, nè più povero di quello che era prima. Per conseguenza, una rendita ipotecaria di questa natura certo non va definita come aggravio alla proprietà fondiaria; nè c'è duplicato di tassa, imperocchè, a termini della stessa legge attuale, il proprietario ha diritto, dimostrando che questo prestito ipotecario fu da lui fatto per ottenere i suoi redditi di ricchezza mobile, ha diritto di essere sgravato della tassa, quando sia designato chi in vece sua deve pagare l'imposta.

Conosco poi altri crediti ipotecari i quali sono fatti sapete perchè? Per migliorare il fondo. Ma quando si fa un debito per migliorare un fondo si ha poi diritto a tanta compassione? Io direi piuttosto che si meritano le congratulazioni di ogni buon cittadino che s'interessa allo sviluppo del paese, poichè si intende di dar vita a qualche nuova o maggiore produzione, e non di poltrire nell'ozio, come da tanti si fa pur troppo.

Ma evidentemente, se uno consacra questo capitale in miglioramenti del suo terreno, egli è perchè i redditi ne crescano, e per conseguenza (poichè certo non c'è nessuno che voglia far dei miglioramenti per perdere) egli trova nel maggior provento della terra di che compensare chi gli dà questo denaro.

Io vedo perciò un aumento di reddito agrario, vedo, se si vuole, dirò così, un favore fatto a questo proprietario il quale, quando abbia potuto rendere a chi gliel'aveva prestati i denari occorrenti per il miglioramento del suo fondo, non pagherà nulla di più per l'aumento dei redditi che egli ottiene.

Io dunque non trovo qui ragione di commiserazione per il proprietario stesso.

Vi sono del resto delle ipoteche più illusorie che reali.

Conosco anch'io, e nessuno lo può negare, che vi sono parecchi debiti ipotecari i quali sono stati fatti realmente perchè, vuoi per mala amministrazione, vuoi per infortunio, sempre lagrimevole e rispettabile, un tale o ha voluto o ha dovuto spendere più di quello che poteva.

Ora, se compiangio e commiserò grandemente il secondo di questi casi, confesso che non credo i primi gran che degni di scusa. E questi esempi di mala amministrazione li troviamo soprattutto nei grandi patrimoni, nelle grandi famiglie. Anche per queste avviene come negli individui: nascono, crescono, invecchiano, muoiono. Ed in questa perpetua vicenda sta la lotta, la vita: altrimenti avremmo l'immobilità.

Noi tutti abbiamo veduto dei grandi patrimoni in cui vi erano dei debiti ipotecari per una parte notevolissima del valore di questi fondi. Ora io farò una domanda che parrà crudele. Avvi egli grande utilità

che questi proprietari oberati continuino a rimanere possessori? Io credo che sia stato appunto un ostacolo al progresso dell'agricoltura questa permanenza della proprietà in mano dei proprietari oberati; e se non ci fossero state tante altre cause, questa sarebbe stata una delle principali per far abolire i maggioraschi.

Quindi, se io commiserò grandemente chi è colpito da queste sfortune non per colpa propria, per chi sciupa il proprio patrimonio io non mi sento disposto ad interessarmi. Dia via le terre di cui egli non è più proprietario!

Del resto, signori, se le condizioni della proprietà fondiaria in genere fossero davvero quali qualcuno ce le ha dipinte, di grazia, come si spiegherebbe questo concorso nell'acquisto dei beni ecclesiastici, questa grande estensione nella fabbricazione di case che si vede dappertutto?

Ma, signori, a'lorquando io vedo in così pochi mesi comperarsi per 125 milioni (è vero che c'è la deduzione del quinto da fare per ridurre il nominale in valore effettivo, e che forse s'incassarono solo 30 o 40 milioni, ma 100 milioni e più furono impegnati); quando vedo questo grande concorso per comperare le terre; quando vedo i risultati ottenuti in Sicilia, me lo perdono l'onorevole Maiorana Calatabiano; quando vedo l'ardore per la censuazione dei beni ecclesiastici, l'interesse vivissimo che prese la Sicilia l'anno passato, allorchè si trattò di questa questione, la voglia ardentissima di possedere la terra, io dico: se fosse un così cattivo affare il possesso, se il regime attuale fosse, come fu affermato, una spogliazione di proprietà, non si vedrebbe questa febbre di acquistarla.

Io concludo, perchè temo d'infastidire la Camera...

Voci a destra. No! no!

Voci a sinistra. Si fanno complimenti.

SILLA, *relatore.* Dirò: non è che io sia di avviso diverso, che, cioè, le imposte attuali non debbano venire meglio assettate di quello che or sono, già io ho espresso la mia convinzione che delle modificazioni sono necessarie, sia in ciò che riguarda la ricchezza mobile, sia in ciò che concerne la ricchezza fondiaria.

Non creda la Camera che io voglia adottare per normale una ricetta che si potrebbe dire essere la seguente, cioè: presentate la tassa sulla entrata, e la Camera vi darà un decimo di più sulla imposta fondiaria; perchè già due volte è avvenuto questo fatto che, proposta la tassa sulla entrata, la Camera rispose con un aumento di un decimo. (*Si ride*)

No, signori, io vi ho già esposto che nelle condizioni attuali della Camera non credo che decentemente possiamo separarci senza votare un aggravio sugli averi; d'altra parte, ho il profondo convincimento che non è il momento di perturbare l'assetto delle imposte dirette; che l'amministrazione nell'anno prossimo avrà un compito gravissimo da compiere, e per

conseguenza si corre il rischio di ricavare meno di quello che si ha, quando troppo si voglia toccare all'assetto dell'imposta stessa, ed all'amministrazione finanziaria.

E qui io pregherei l'onorevole ministro delle finanze ed i miei colleghi che fanno parte delle Commissioni incaricate dell'esame di questi progetti di legge di voler studiare bene, di voler fermarsi due volte prima di mettere, direi, a soqquadro l'amministrazione finanziaria, mentre si debbono applicare delle leggi assai importanti. Ci pensino a cambiar l'ordinamento dell'esercito alla vigilia del combattimento, come altri disse meglio di me.

Se acquisteranno il convincimento che le riforme che essi saranno per introdurre, porteranno un vero miglioramento anche subito dopo l'applicazione, proponcano coraggiosamente le migliorie che crederanno utili, ma ci riflettano. Infatti, o signori, è fuor di dubbio che un personale il quale si vedesse minacciato domani di cambiare intieramente posizione, e dovesse in quello stesso mentre applicare leggi così gravi come questa e l'altra sul macinato, non potrebbe certamente dare quel frutto che sarebbe desiderabile, e si conseguirebbe solo da chi vi attendesse con tutto il cuore, tutto l'animo e tutte le forze.

Per conseguenza, da parte mia credo fare opera buona pregando la Camera a non accogliere, per ora, proposta d'innovazioni profonde nell'assetto delle imposte, e credo anche utile l'eccitare e l'onorevole signor ministro e la Commissione a volere ponderare bene le riforme che stessero per proporre nell'amministrazione finanziaria.

Detto questo, o signori, io non avrei più che da aggiungere poche parole intorno a certe questioni che chiamerei incidentali.

L'onorevole Briganti-Bellini chiedeva, e l'onorevole Dina non chiedeva, ma stampava un emendamento che nel suo senso suona così: « Ma se volete un temperamento puramente provvisorio perchè lo proponete per due anni, anzichè per uno solo? »

La ragione dei due anni è semplicissima, senza i due anni il nostro progetto di legge non ha la sua completa ragione di essere; essi sono necessari per preparare il terreno in guisa che si possa poi venire nel giorno più prossimo possibile a dare un assetto all'imposta. Essenzialmente la Commissione ha dovuto considerare il ritardo in cui noi siamo, per ciò che riguarda la ricchezza mobile, ed è venuta per conseguenza a questa conclusione. Se veramente e senza cadere in illusioni vogliamo giungere al punto, che, per esempio, le schede relative alle dichiarazioni dei redditi di un anno giungano al contribuente non molti mesi dopo, come ora, ma qualche tempo prima della sua chiusura, cosicchè possa il contribuente restituirla immediatamente dopo la chiusura del suo inventario; se, dico, vogliamo giungere a questo punto, noi cre-

diamo che si debba prendere un termine di due anni davanti a noi, cioè il 1869 ed il 1870, congiungerli col 1868, e poi di questi tre anni farne due parti sole di 18 mesi in guisa di avere solamente due dichiarazioni di reddito. In questa maniera noi crediamo che si possa giungere in pari col calendario.

Vede dunque l'onorevole Dina, vede l'onorevole Bri-ganti-Bellini che se non ci vengono accordati i due anni, una parte precipua del nostro scopo ci vien meno.

Inoltre, noi ci proponevamo di dare in questo margine di due anni tempo al Ministero di presentare alla Camera, e tempo alla Camera ed al Senato di votare quei provvedimenti relativi all'assetto delle imposte dirette di cui tutti reclamano la presentazione.

Ed abbiamo già qualche esperienza, la quale ci dimostra che le discussioni e votazioni di leggi di questa natura non sono così facili. Ricordo la legge del conguaglio e quella della ricchezza mobile. Passò un anno e mezzo dalla presentazione all'approvazione delle medesime dal Parlamento.

Vi è ancora un'altra questione che fu risvegliata dall'onorevole signor ministro, ed è quella della rendita pubblica.

PRESIDENTE. Cotesta questione si può rinviare all'articolo 4 cui spetta.

SELLA, relatore. Io ringrazio il signor presidente di quest'avvertenza, perchè così mi toglie di essere ulteriormente molesto alla Camera.

Voci. No! no!

SELLA, relatore. Dunque ne parleremo all'articolo 4.

C'è poi un'altra questione che è quella sollevata dall'onorevole Valerio, ed a questo riguardo io lo preghe- rei di presentare alla Commissione l'aggiunta che egli crede doversi fare alla legge; come pure prego quegli altri deputati che credessero necessaria qualche disposizione legislativa a voler presentare le loro proposte. La Commissione, domani, non essendoci seduta pubblica, potrà radunarsi e discutere i vari emendamenti e venire lunedì a riferire alla Camera il risultato dei suoi studi, e la deliberazione presa.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione generale sia giunta al suo termine, e che quindi si possa chiudere:

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Io consulterò perciò la Camera se intenda che la discussione generale sia chiusa, stantechè sono già quattro giorni che la medesima dura.

(Molti deputati stanno per uscire.)

Prego i signori deputati a prendere i loro posti.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(È chiusa.)

Ora, prima di passare alla discussione degli articoli, osservo che vi sono due ordini del giorno, i quali in sostanza esprimono lo stesso concetto, e che credo verranno probabilmente dal Ministero accettati, perciò si potrebbero votare fin d'ora in modo che si potesse

cominciare la seduta di lunedì colla discussione degli articoli.

Uno di codesti ordini del giorno è firmato dai deputati Bembo, Nisco e Collotta. Ne do lettura:

« La Camera confida che il Ministero si occuperà tosto di un nuovo e stabile assetto delle imposte dirette, lo invita a presentare il relativo progetto di legge in tempo, affinchè possa essere attuato non appena cessi l'effetto della presente legge. »

L'altro è del deputato Lovito che, come dissi, esprime quasi lo stesso concetto, e così formulato:

« La Camera invita il Ministero a presentare entro l'anno corrente un disegno di legge inteso allo assestamento ed alla perequazione delle imposte dirette, e passa all'ordine del giorno. »

Io credo che gli onorevoli Bembo, Nisco e Collotta non avranno difficoltà di associarsi a quest'ordine del giorno, o viceversa l'onorevole Lovito a quello presentato dai nominati suoi colleghi.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. La Camera non può dubitare che non sia nella mia più ferma intenzione di presentare presto un lavoro intorno all'assestamento delle imposte dirette. Ne era un avviamento, secondo me, la legge sull'entrata; ora, dappoichè si mette da parte codesto progetto di legge, sorge maggiore la necessità di fare un lavoro più vasto, più completo e che abbracci tutta veramente la questione. Ma, a dir vero, io non potrei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Lovito di presentare questo lavoro nell'anno corrente, cioè in questa Sessione. Mi permetta l'onorevole Lovito, ma non mi pare probabile che vi sia neppure la possibilità di far questo, a meno che ella intenda comprendere nell'anno corrente il principio della prossima Sessione.

LOVITO. Sì, sì!

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. In questo caso non ho difficoltà di accettare il suo ordine del giorno, poichè sono disposto a fare tutti gli sforzi per presentare un assestamento della perequazione delle imposte, e senza dubbio lo farò in tempo, perchè si possa poi applicare a termini della legge che si va discutendo attualmente. Con questa modificazione accetto l'ordine del giorno, altrimenti non sarei in grado di tenere la promessa.

LOVITO. Ho domandata la parola per dichiarare che accetto la modificazione che l'onorevole ministro ha proposto di fare al mio ordine del giorno, assumendo l'impegno di presentare il progetto di legge al principio della ventura Sessione.

PRESIDENTE. Dunque porrò ai voti quell'ordine del giorno, sostituendo alle parole: *entro l'anno corrente*, le seguenti: *nel principio della prossima Sessione*.

CARCANI. Io ho presentato una proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Carcani ha proposto la questione pregiudiziale, che, cioè, non si prosegue la discussione del progetto di legge. Coloro che intendono approvare la questione pregiudiziale votino contro l'ordine del giorno del deputato Lovito, ed in questo modo possono ottenere lo stesso risultato.

CARCANI. Vorrei dire le ragioni che mi hanno spinto a fare questa proposta, perchè sono ben diverse di quelle a cui sembra accennare l'onorevole presidente.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ella può dire i motivi che possono appoggiare il suo ordine del giorno, ma non può riaprire la discussione che è stata testè chiusa.

Intanto prego la Camera di avere la compiacenza di udire l'onorevole Carcani, che spero vorrà essere breve.

MUSOLINO. A domani!

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

CRISPI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

CARCANI. Rinuncio alla parola quando non debbo essere ascoltato dalla Camera.

PRESIDENTE. È stato ascoltato fin qui il relatore, e non ho visto che la Camera fosse impaziente. Sono quattro giorni che si discute, ed ora che la Camera intende di passare ai voti, si vorrebbe rimandare questa votazione perchè l'onorevole Carcani deve svolgere un ordine del giorno?

CARCANI. Consulto la Camera se vuole consentirmi di svolgere lunedì questa mia proposta. (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Carcani chiede che il seguito della discussione sia rinviato a lunedì per quanto riguarda il suo ordine del giorno.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva si alzi. (*Segue la prima alzata — Rumori a sinistra*)

COMIN. Domando di parlare per fare una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Durante la votazione non si può parlare.

COMIN. Parlerò dopo.

PRESIDENTE. La domanda dell'onorevole Carcani non è ammessa, perciò lo invito a svolgere ora il suo ordine del giorno.

COMIN. Ho chiesto di fare una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

COMIN. Prego l'onorevole presidente di far verificare se la Camera sia in numero. (*Oh! oh! — Rumori a destra*)

Voci. No! no!

COMIN. Domando la parola. Quando...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Domanda la parola e se la prende. (*Harità*) Su che chiede di parlare?

COMIN. Per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ma questa mozione d'ordine l'ha già fatta.

COMIN. Ora la completo. Faccio osservare che sono

le ore 6 e un quarto, che tutti stavamo già in piedi per andarcene. Ora non mi pare conveniente di costringere un oratore ad esporre le sue ragioni ad una Camera vuota e ad ora così tarda. La Destra stessa per una questione di convenienza, che certo comprende, non può permettere che l'onorevole oratore cominci alle 6 e un quarto lo svolgimento del suo ordine del giorno. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Prima di tutto osservo all'onorevole Comin che non è esatto il dire che la Camera era per sciogliersi, poichè la Camera non si scioglie che alla voce del suo presidente. Ma avevo ben altro intendimento nel riassumere la questione, intendevo cioè di chiedere che la Camera, prima di chiudere la seduta, decidesse se voleva passare alla discussione degli articoli. Dunque su questo punto la sua asserzione è affatto intempestiva.

In quanto poi al dovere rinviare a lunedì il decidere se la Camera voglia passare alla discussione degli articoli, perchè l'onorevole Carcani ha ancora da svolgere un suo ordine del giorno, è pure contrario alle consuetudini parlamentari.

Ella ben sa che quando la discussione generale è chiusa, l'oratore che ha fatto una proposta, non ha che il diritto di svolgerla, ma non si dà più luogo a discussione, non essendo questo svolgimento che la semplice e breve esposizione dei motivi della proposta, cosa che può ancora fare in questo momento.

Voci a destra. È vero! è vero!

Voci a sinistra. A un altro giorno!

PRESIDENTE. Ho già consultato la Camera, e la Camera ha deciso di sentire l'onorevole Carcani.

Voci a destra. Parli! parli: l'ascoltiamo! Stiamo qua! (*Bisbiglio a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

L'onorevole Carcani vuol parlare?

CARCANI. Ascolto sempre religiosamente i discorsi de' miei colleghi, e non abuso mai della pazienza della Camera; essa lo sa.

Ho presentata una questione pregiudiziale, e credeva di poterla sviluppare e di essere ascoltato con quella benignità con cui ascolto tutti. Ma, poichè questo mi è negato, poichè vedo che assolutamente le mie parole sarebbero inutili, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. È una sua supposizione.

(*Rumori d'impazienza a destra.*)

Facciano silenzio!

La Camera ha deciso di continuare la discussione. Ora, il deputato Carcani rinunciando a parlare, non rimane che a porre ai voti se la Camera intenda di passare alla discussione degli articoli.

(*Escono altri deputati.*)

CURZIO. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

BRUNETTI. È stato chiesto se siamo in numero.

PRESIDENTE. Poichè pare che la Camera non sia più in numero, aspetteremo a lunedì per consultarla a questo riguardo.

Intanto è bene che si sappia da chi è venuta l'opposizione alla continuazione della discussione.

COMIN. E si sappia ad un tempo che ciò successe alle ore 6 1/4.

La seduta è levata alle ore 6 e 20 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sopra il progetto di legge concernente l'imposta sull'entrata;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

Discussione dei progetti di legge:

3° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

4° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

5° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

6° Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

7° Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

8° Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio;

9° Abrogazione di speciali disposizioni in materia forestale vigenti negli ex-ducati di Parma e Modena e nel Lombardo-Veneto;

10. Disposizioni relative alla caccia;

11. Concessione di una ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli.